

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 22 febbraio 2011, n. 44.

Convocazione comizi per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di AYAS.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 “Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale”;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;

visto l’articolo 20 della l.r. 4/1995 che stabilisce quanto segue: “Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre”;

considerato che il consiglio comunale del Comune di AYAS eletto il 29 maggio 2006, ai sensi della l.r. 4/1995 “Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale”, è da rinnovare per la scadenza naturale del mandato;

visti gli articoli 2 e 44 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,

decreta

la data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e di n. 13 consiglieri del consiglio comunale di AYAS è fissata per domenica 15 maggio 2011.

Qualora nel primo turno di votazione, fissato per domenica 15 maggio 2011, si verificasse il caso previsto dall’art. 53, comma 4, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 il turno di ballottaggio viene fissato per il giorno di domenica 29 maggio 2011.

Aosta, 22 febbraio 2011.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 44 du 22 février 2011,

portant convocation des électeurs pour l'élection du conseil communal d'AYAS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal ;

Vu le décret du Président de la République n° 223 du 20 mars 1967 portant approbation du texte unique des lois en matière de conditions requises pour être électeur et de tenue et révision des listes électorales ;

Vu l’art. 20 de la LR n° 4/1995, au sens duquel les élections des Conseils communaux dont le mandat expire au cours du premier semestre de l’année se déroulent un dimanche compris entre le 1^{er} mai et le 15 juin de ladite année ;

Considérant que le Conseil communal d'AYAS, élu le 29 mai 2006, aux termes de la LR n° 4/1995, est à renouveler en raison de l’expiration de son mandat ;

Vu les articles 2 et 44 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948,

arrête

Les électeurs sont convoqués dimanche 15 mai 2011 pour l'élection directe du syndic, du vice-syndic et des 13 conseillers du Conseil communal d'AYAS.

Si dimanche 15 mai 2011, lors du premier tour de scrutin, le cas visé au quatrième alinéa de l’art. 53 de la LR n° 4/1995 se produit, le scrutin de ballottage aura lieu dimanche 29 mai 2011.

Fait à Aoste, le 22 février 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

**ATTI
DEI DIRIGENTI REGIONALI**

**ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Provvedimento dirigenziale del 9 febbraio 2011, n. 556.

Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “EQUIVALLÉE - SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in BRUSSON.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE**

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “EQUIVALLÉE - SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in BRUSSON - Località Guillates n. 69, codice fiscale 01116110071;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L'Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale del 9 febbraio 2011, n. 557.

Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “COOPERATIVA STUDIO 98 – A.R.L.”, con sede in AOSTA.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE**

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “COOPE-

**ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION**

**ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES**

Acte du dirigeant n° 556 du 9 février 2011,

portant transfert de la coopérative EQUIVALLÉE - SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à BRUSSON, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998.

**LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION**

Omissis

décide

1. La coopérative EQUIVALLÉE - SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à BRUSSON - 69, hameau de Guillates (code fiscal 01116110071), est transférée de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 557 du 9 février 2011,

portant transfert de la coopérative COOPERATIVA STUDIO 98 A.R.L., dont le siège est à AOSTE, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998.

**LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION**

Omissis

décide

1. La coopérative COOPERATIVA STUDIO 98 A.R.L., dont le siège est à AOSTE – 6, rue Tourneuve (code fiscal 00467040077), est transférée de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopéra-

RATIVA STUDIO 98 – A.R.L.”, con sede in AOSTA – Via Tourneuve n. 6, codice fiscale 00467040077;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale del 9 febbraio 2011, n. 558.

Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP.”, con sede in QUART.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP.”, con sede in QUART - Région Amérique n. 95, codice fiscale 01028350070;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale del 15 febbraio 2011, n. 656.

Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP.” “LA GROLLA-COOPERATIVE DES ARTISANS EN BOIS SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in SAINT-PIERRE.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE

tives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;

2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 558 du 9 février 2011,

portant transfert de la coopérative VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP., dont le siège est à QUART, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. La coopérative VALLE D'AOSTA 101 SOC. COOP., dont le siège est à QUART - 95, région Amérique (code fiscal 01028350070), est transférée de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;

2. Aux termes de l'art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 656 du 15 février 2011,

portant transfert de la coopérative LA GROLLA - COOPERATIVE DES ARTISANS EN BOIS SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à SAINT-PIERRE, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “LA GROLLA-COOPERATIVE DES ARTISANTS EN BOIS SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in SAINT-PIERRE, Località Cognein, codice fiscale 00153390075;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale del 15 febbraio 2011, n. 657.

Trasferimento dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi, di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, della società “PULIVERT SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in AOSTA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di trasferire dalla categoria “Cooperative di produzione e lavoro” alla categoria “Altre cooperative” del Registro regionale degli enti cooperativi di cui alla l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “PULIVERT SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in AOSTA, via Chambéry n. 133, codice fiscale 01027340072;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

Provvedimento dirigenziale del 15 febbraio 2011, n. 658.

Cancellazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera f), della l.r. 5 maggio 1998, n. 27 e successive modificazioni, della Società “VALLE VERDE SOCIETÀ COOPERA-

Omissis

décide

1. La coopérative LA GROLLA - COOPÉRATIVE DES ARTISANS EN BOIS SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à SAINT-PIERRE - hameau de Cognein (code fiscal 00153390075), est transférée de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 657 du 15 février 2011,

portant transfert de la coopérative PULIVERT SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à AOSTE, de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. La coopérative PULIVERT SOCIETÀ COOPERATIVA, dont le siège est à AOSTE - 133, rue de Chambéry (code fiscal 01027340072), est transférée de la catégorie «Coopératives de production et de travail» à la catégorie «Autres coopératives» du Registre régional des entreprises coopératives visé à la LR n° 27/1998 modifiée;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

Acte du dirigeant n° 658 du 15 février 2011,

portant radiation de la société VALLE VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE du Registre régional des coopératives d'aide sociale, aux termes de la lettre f) du

RATIVA SOCIALE”, dall’albo regionale delle cooperative sociali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di cancellare, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera f), della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, la società cooperativa “VALLE VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in CHARVENSOD, Località Plan Felinaz n. 31, C.F. 00617890074, dall’Albo regionale delle cooperative sociali, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 34 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore
Rino BROCHET

Il Direttore
Rino BROCHET

**ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE
E PATRIMONIO**

Decreto 2 febbraio 2011, n. 181.

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione regionale dei terreni necessari ai lavori di eliminazione di una strettoia e realizzazione di un tratto di marciapiede in località Barmet, al Km. 4+450 della S.R. n. 44 della Valle del Lys, in Comune di PERLOZ, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E COOPERAZIONE

Omissis

decreta

1. ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11, in data 2 luglio 2004 è pronunciata a favore dell’Amministrazione regionale l’espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per lavori di eliminazione di una strettoia e realizzazione di un tratto di marciapiede in località Barmet, al Km. 4+450 della S.R. n. 44 della Valle del Lys, in Comune di PERLOZ:

premier alinéa de l’art. 34 de la LR n° 27 du 5 mai 1998 modifiée.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de la lettre f) du premier alinéa de l’art. 34 de la LR n° 27/1998 modifiée, la société VALLE VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, dont le siège social est à CHARVENSOD - 31, hameau de Plan-Felinaz (code fiscal 00617890074), est radiée du Registre régional des coopératives d'aide sociale à compter de la date du présent acte ;

2. Aux termes de l’art. 34 de la LR n° 27/1998 modifiée et complétée, le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Le rédacteur,
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

**ASSESSORAT
DU BUDGET, DES FINANCES
ET DU PATRIMOINE**

Acte n° 181 du 2 février 2011,

portant expropriation en faveur de l’Administration régionale des terrains nécessaires aux travaux d’élimination du rétrécissement au PK 4+450 de la RR n° 44 de la vallée du Lys et de réalisation d’un tronçon de trottoir à Barmet, dans la commune de PERLOZ, au sens de l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

LE DIRECTEUR
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES
ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 18 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, les biens immeubles indiqués ci-après, situés dans la commune de PERLOZ et nécessaires aux travaux d’élimination du rétrécissement au PK 4+450 de la RR n° 44 de la vallée du Lys et de réalisation d’un tronçon de trottoir à Barmet, sont expropriés en faveur de l’Administration régionale :

COMUNE DI QUART

1. PAGANONE Ennio
nato a PERLOZ il 1° gennaio 1948
Via Resistenza, 86 - PONT-SAINT-MARTIN
C.F. PGNNNE48A01G459V
F. 22 n. 774 - (ex 110/b) superf. m² 3
Indennità: €. 198,00
2. FACY Loredana Danila Augusta
nato ad Aosta il 15 agosto 1956
Loc. Barmette, 10 - PERLOZ
C.F. FCYLDN56M55A326T
F. 22 n. 775 - (ex 122/b) superf. m² 25
Indennità: €. 1.650,00
3. CHENUIL Ezio
nato a PERLOZ il 3 aprile 1951
Loc. Barmette, 9 - PERLOZ
C.F. CHNZEI51D03G459N
F. 22 n. 776 - (ex 127/b) superf. m² 2
F. 22 n. 777 - (ex 128/b) superf. m² 2
Indennità: €. 264,00
4. GIUDICI Edvige
nata ad Albosaggia (SO) il 3 dicembre 1930
Via Nazionale per Donnas, 14 - PONT-SAINT-MARTIN
C.F. GDCDVG30T43A172I
F. 22 n. 786 (ex 730/b) superf. m² 21
Indennità: €. 693,00

5. CHENUIL Ivana
nata a PERLOZ il 31 gennaio 1947
Loc. Barmette, 4 - PERLOZ
C.F. CHNVNI47A71G459Q
F. 22 n. 778 - (ex 129/b) superf. m² 3
F. 22 n. 779 - (ex 130/b) superf. m² 4
F. 22 n. 780 - (ex 131/b) superf. m² 7

2. ai sensi dell'art. 19 - co. 3 e dell'art. 25 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta", l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari dei terreni espropriati unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;

3. il presente provvedimento è registrato e trascritto in termini di urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese dell'amministrazione regionale.

4. adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'art. 22 - co. 3 della legge 2 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

COMMUNE DE QUART

- F. 22 n. 787 - (ex 149/b) superf. m² 20
F. 22 n. 788 - (ex 151/b) superf. m² 37
F. 22 n. 789 - (ex 152/b) superf. m² 39
Indennità: €. 4.092,00
6. PERONO Giuliano
nato a PONT-SAINT-MARTIN il 12 ottobre 1942
Loc. Barmette, 4 - PERLOZ
C.F. PRNGLN42R12G854X
F. 22 n. 781 - (ex 132/b) superf. m² 2
F. 22 n. 782 - (ex 133/b) superf. m² 1
Indennità: €. 299,20
7. CHENUIL Elda Pasqualina
nato a PONT-SAINT-MARTIN il 16 aprile 1938
Via Ivery, 13 - PONT-SAINT-MARTIN
C.F. CHNLPSP38D56G854P
F. 22 n. 785 - (ex 357/b) superf. m² 4
Indennità: €. 264,00
8. OBERTI Livia
nata a PONT-SAINT-MARTIN il 15 giugno 1938
Via Roma, 25 - AOSTA
C.F. BRTLVI38H55G854T
F. 22 n. 784 - (ex 83/b) superf. m² 7 Catasto terreni
F. 22 n. 784 superf. m² 7
Indennità: €. 462,00
9. PERONO Gualtiero
nato a IVREA il 20 aprile 1974
Loc. Barmette, 4 - PERLOZ
C.F. PRNGTR74D20E379R
F. 22 n. 783 - (ex 147/b) superf. m² 2 Catasto terreni
F. 22 n. 783 superf. m² 2 Catasto fabbricati
Indennità: €. 132,00

2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), le présent acte est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région et notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration d'acceptation de l'indemnité ;

3. Le présent acte est transmis aux bureaux compétents en vue de son enregistrement et de sa transcription, avec procédure d'urgence, et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, par les soins et aux frais de l'Administration régionale ;

4. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes ;

5. ai sensi dell'art. 20 - comma 3 della L.R. 2 luglio 2004 n. 11 sarà notificato ai proprietari dei fondi da occupare un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimento, mediante l'immissione in possesso dei beni, almeno sette giorni prima di tale data.

Il Direttore
Carla RIGONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 250.

Definizione delle modalità di attuazione della sospensione, per l'anno 2011, delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione ai sensi del titolo II, Capo I, articolo 5 della Legge Regionale n. 40/2010. (Legge Finanziaria per gli anni 2011/2013. Misure ant crisi).

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di definire all'allegato 1) alla presente deliberazione le modalità per la comunicazione e l'addebito da parte di *Finaosta S.P.A.* del maggior onere, derivante dall'operazione di sospensione, per l'anno 2011, ai sensi del Titolo II, Capo I, articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, al fondo della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, nonché le modalità per il versamento alla Regione della quota da destinare al pagamento della ritenuta d'acconto;

2) di stabilire, nell'ambito dei criteri e delle modalità di attuazione del beneficio in argomento, come da allegato 1), che forma parte integrante della presente deliberazione, che la quantificazione dell'aiuto *in de minimis* è pari alla differenza tra l'ammontare del contributo in conto interessi concesso dalla Regione a favore dell'impresa e risultante dal piano di ammortamento originario e l'ammontare del contributo rideterminato e concesso a seguito dell'operazione di sospensione e risultante dal nuovo piano di ammortamento;

3) di dare atto che il maggior onere derivante dall'operazione di sospensione di cui in premessa non grava sul bilancio regionale e pertanto non si rende necessario approvare, con successivi provvedimenti dirigenziali, i nuovi piani di ammortamento rideterminati e trasmessi da *Finaosta* e/o dal-

5. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, un avis portant l'indication du jour et de l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux propriétaires au moins sept jours auparavant.

Le directeur,
Carla RIGONE

DÉLIBÉRATION DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 250 du 11 février 2011,

portant définition, au titre de 2011, des modalités d'application de la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, au sens de l'art. 5 du chapitre premier du titre II de la loi régionale n° 40/2010 (Loi de finances 2011/2013).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les modalités de communication et d'imputation, par *Finaosta SpA*, de la dépense supplémentaire dérivant de l'opération de suspension prévue par l'art. 5 du chapitre premier du titre II de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 au fonds de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006 sont définies, au titre de 2011, à l'annexe 1 de la présente délibération, tout comme les modalités de versement à la Région de la somme destinée au paiement de la retenue à la source ;

2) Dans le cadre des critères et des modalités d'application de l'aide en cause visés à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente délibération, il est établi que le montant de l'aide *de minimis* soit égal à la différence entre le montant de l'aide en intérêts accordée par la Région à l'entreprise demanderesse et résultant du plan d'amortissement original et le nouveau montant de l'aide accordée à la suite de l'opération de suspension et résultant du nouveau plan d'amortissement ;

3) La dépense supplémentaire dérivant de l'opération de suspension mentionnée au préambule de la présente délibération ne grève pas le budget régional et il n'est donc pas nécessaire d'approuver, par des actes du dirigeant ultérieurs, les nouveaux plans d'amortissement établis et transmis par

le banche autorizzate;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 250, in data 11 febbraio 2011.

Criteri e modalità di attuazione della sospensione, per l'anno 2011, delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione, ai sensi del Titolo II, Capo I, articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

Art. 1
(Oggetto dell'agevolazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere il maggior onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per un anno, disposta dalla *Finaosta SpA*, per le rate con scadenza nel 2011, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la *Finaosta* stessa nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, a valere sulle seguenti leggi regionali:

- a. 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche);
 - b. 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);
 - c. 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati);
2. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui.
3. Le disposizioni previste dal sopracitato articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a ciò autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997.
4. Il maggior onere derivante dall'operazione di sospensione delle quote capitali è addebitato sul fondo della gestione speciale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006 secondo le modalità stabilite al successivo articolo 2.

Finaosta SpA et/ou par les banques agréées;

4) La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Annexe 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 250 du 11 février 2011.

Critères et modalités d'application, au titre de 2011, de la suspension du remboursement du capital des emprunts assortis d'une bonification d'intérêts prise en charge par la Région, au sens de l'art. 5 du chapitre premier du titre II de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 1^{er}
(Objet de l'aide)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à assumer la dépense supplémentaire relative à la bonification d'intérêts découlant de la non-réduction du capital du fait de la suspension, pendant un an, accordée par *Finaosta SpA*, des échéances qui arriveront à terme en 2011, du remboursement, par les emprunteurs, du capital des emprunts contractés avec ladite société financière, dans le cadre de la gestion ordinaire visée à l'art. 5 de la LR n° 7 du 16 mars 2006, à valoir sur :

- a. La loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 portant mesures régionales en cas de fléaux calamiteux et de phénomènes météorologiques d'intensité anormale ;
 - b. La loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 portant dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux ;
 - c. La loi régionale n° 23 du 17 août 1999 portant mesures visant à favoriser l'extinction des emprunts assortis d'une bonification d'intérêt versée par la Région et la souscription de nouveaux emprunts bonifiés.
2. Les emprunteurs sont tenus de verser les intérêts qui leur incombent, calculés sur le capital résiduel des emprunts.
3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux emprunts contractés auprès des banques agréées au sens de la LR n° 1/1997.
4. La dépense supplémentaire dérivant de l'opération de suspension en cause est imputée au fonds de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006 selon les modalités fixées par l'art. 2 ci-dessous.

Art. 2

(Modalità di comunicazione ed addebito degli oneri al fondo della Gestione speciale)

1. *Finaosta* è autorizzata ad addebitare al fondo della gestione speciale i maggiori oneri derivanti dalle operazioni di sospensione di cui all'articolo 1 sui mutui stipulati con la *Finaosta* stessa nonché sui mutui stipulati con banche a ciò autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997. Dal maggior onere addebitato sul fondo suddetto *Finaosta* provvede a:

- a. trattenere la quota relativa al contributo di sua spettanza al netto della ritenuta d'acconto;
 - b. versare alle banche autorizzate la quota di contributo di loro competenza al netto della ritenuta d'acconto;
 - c. versare alla Regione gli importi delle ritenute d'acconto del 4% calcolate sugli importi dei contributi di cui al punto a) e b) che la Regione provvede a versare all'Erario.
2. Al fine di consentire alla Regione di effettuare nei termini di legge il versamento delle ritenute d'acconto, *Finaosta* è tenuta a comunicare all'Assessorato Bilancio, Finanze e patrimonio, entro il 15 maggio di ogni anno, fino all'estinzione dei piani di ammortamento:
- a. l'elenco dei maggiori oneri in capo a ciascuna impresa, risultanti dall'operazione di sospensione della quota capitale da addebitare al fondo della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 sui mutui stipulati con *Finaosta* stessa e su mutui stipulati con Banche a ciò autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997;
 - b. l'elenco degli importi in capo a ciascuna impresa, relativi alla determinazione della ritenuta d'aconto del 4%, calcolata sugli importi di cui alla lettera a) da versare alla Regione;
- entro la fine del mese nel quale sono stati addebitati al fondo della gestione speciale gli oneri derivanti dall'operazione di sospensione:
- a. la data di addebito al fondo della gestione speciale dei suddetti oneri

Art. 3

(Modalità di versamento alla Regione degli importi da destinare al versamento della ritenuta d'acconto)

1. *Finaosta SpA* è tenuta ad effettuare a favore della Regione il versamento delle ritenute d'aconto relative ai maggiori oneri derivanti dall'operazione di sospensione, entro il 15 giugno ed entro il 10 dicembre di ogni anno.

Art. 2

(Modalités de communication et d'imputation des dépenses au fonds de la gestion spéciale)

1. *Finaosta SpA* est autorisée à imputer au fonds de la gestion spéciale la dépense supplémentaire dérivant des opérations de suspension visée à l'art. 1er ci-dessus relatives aux emprunts contractés auprès de *Finaosta SpA* et auprès des banques agréées au sens de la LR n° 1/1997. *Finaosta SpA* retrancher les sommes ci-après de la dépense supplémentaire ainsi imputée au fonds susdit :

- a. La somme correspondant à la part d'aide qui lui revient, déduction faite de la retenue à la source ;
 - b. La somme correspondant à la part d'aide qui revient aux banques agréées, déduction faite de la retenue à la source, et qu'elle verse à celles-ci ;
 - c. La somme correspondant aux retenues à la source de 4% calculées sur les parts d'aide visées aux lettres a et b ci-dessus, qu'elle verse à la Région et que celle-ci transfère au Trésor public.
2. Pour permettre à la Région de verser les retenues à la source dans les délais prévus par la loi, *Finaosta SpA* est tenue de communiquer à l'Assessorat du budget, des finances et du patrimoine au plus tard le 15 mai de chaque année, jusqu'au terme des plans d'amortissement :
- a. La liste des dépenses supplémentaires dérivant de la suspension du remboursement du capital des emprunts contractés auprès de *Finaosta SpA* et auprès des banques agréées au sens de la LR n° 1/1997 et à imputer au fonds de la gestion spéciale visée à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, au titre de chaque entreprise ;
 - b. La liste des retenues à la source de 4% calculées sur les parts d'aide visées à la lettre a du premier alinéa ci-dessus et à verser à la Région, au titre de chaque entreprise ;
- au plus tard à la fin du mois auquel les dépenses dérivant de l'opération de suspension en cause ont été imputées au fonds de la gestion spéciale :
- a. La date de l'imputation au fonds de la gestion spéciale de la dépense en cause.

Art. 3

(Modalités de versement à la Région des retenues à la source)

1. *Finaosta SpA* est tenue de verser à la Région les retenues à la source relatives à la dépense supplémentaire dérivant de l'opération de suspension en cause, au plus tard le 15 juin et le 10 décembre de chaque année.

Art. 4
(Disposizioni per le imprese)

1. Per le imprese, le agevolazioni di cui al Titolo II, Capo I, articolo 5 della l.r. 40/2010, sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi e nel rispetto del Regolamento CE n. 1998, del 15 dicembre 2006, della Commissione delle Comunità europee.

2. La quantificazione dell’aiuto in “de minimis” è pari alla differenza tra l’ammontare del contributo in conto interessi concesso dalla Regione a favore dell’impresa e risultante dal piano di ammortamento originario e l’ammontare del contributo rideterminato e concesso a seguito dell’operazione di sospensione e risultante dal nuovo piano di ammortamento.

3. L’aiuto in regime “de minimis” quantificato in base a quanto previsto al comma precedente, deve essere comunicato dalla *Finaosta S.p.A.* alla struttura regionale competente ai fini dell’inserimento nella banca dati regionale finalizzata alla raccolta delle informazioni utili per il rispetto del “de minimis” e imputato tra gli aiuti in “de minimis” dell’anno in corso per la parte relativa al maggiore contributo risultante dall’operazione di sospensione per un anno.

4. Qualora l’impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006, in quanto operante in un settore escluso dal regime «de minimis» o in quanto il totale degli aiuti ha superato il massimale di 200.000,00 euro (o di 100.000,00 euro limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) nell’arco dei tre esercizi finanziari utilizzati dall’impresa in esame, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo può essere egualmente disposta a condizione che l’impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari, calcolati come previsto al precedente comma 2.

5. Gli oneri finanziari di cui al comma 4 del presente articolo sono rimborsati mediante quote di pari importo ciascuna, da versare contestualmente alle prime rate del mutuo in scadenza successivamente al/i periodo/i di sospensione, secondo quanto previsto nel nuovo piano di ammortamento dello stesso.

Articolo 5
(Norma finale)

1. *Finaosta S.p.A.*, e le banche convenzionate per la stipulazione dei mutui stipulati ai sensi della l.r. 1/1997 sono tenute a comunicare alla competente struttura del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio l’elenco dei beneficiari che hanno richiesto la sospensione allegando il relativo nuovo piano di ammortamento.

Art. 4
(Dispositions pour les entreprises)

1. Les aides octroyées aux entreprises en vertu de l’art. 5 du chapitre premier du titre II de la loi régionale n° 40/2010 relèvent du régime de minimis visé au Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.

2. Le montant de l’aide de minimis est égal à la différence entre le montant de l’aide en intérêts accordée par la Région à une entreprise et résultant du plan d’amortissement y afférent et le montant de l’aide actualisée et accordée à la suite de l’opération de suspension en cause et résultant du nouveau plan d’amortissement.

3. Le montant de l’aide de minimis, fixé au sens des dispositions de l’alinéa précédent, doit être communiqué par *Finaosta SpA* à la structure régionale compétente, qui l’insère dans la banque de données régionale au titre de la collecte des informations utiles aux fins du respect du régime de minimis, et inscrit au titre des aides de minimis de l’année en cours, pour la partie relative à l’aide supplémentaire résultant de l’opération de suspension pendant un an ;

4. La suspension du remboursement des emprunts peut être accordée aux entreprises intéressées qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide relevant du régime de minimis visé au Règlement (CE) n° 1998/2006 du fait de leur appartenance à un secteur exclu dudit régime ou du fait que le total des aides dont elles ont bénéficié au cours des trois exercices précédents dépasse le plafond de 200 000,00 euros (ou de 100 000,00 euros, pour les entreprises du secteur du transport routier), à condition qu’elles assument les charges financières y afférentes, calculées selon la méthode visée au deuxième alinéa ci-dessus.

5. Les charges financières visées au quatrième alinéa du présent article sont remboursées en deux fractions égales lors des premiers remboursements qui suivent la période de suspension, conformément au nouveau plan de remboursement de l’emprunt.

Art. 5
(Disposition finale)

1. *Finaosta SpA* et les banques conventionnées aux fins de la passation des emprunts prévus par la LR n° 1/1997 sont tenues de communiquer à la structure compétente du Département du budget, des finances et du patrimoine la liste des emprunteurs ayant demandé la suspension des remboursements et d’annexer à leur communication les nouveaux plans d’amortissement y afférents.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 281.

Aggiornamento delle disposizioni attuative del capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 inerenti alle sponsorizzazioni nel settore sportivo. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2816/2004 e n. 815/2008.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare l'aggiornamento delle disposizioni attuative del capo IV della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport" inerenti alle sponsorizzazioni nel settore sportivo di cui al documento allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 2816 in data 23 agosto 2004 e n. 815 in data 28 marzo 2008;
3. di disporre, ai sensi della legge regionale 25/2010, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 1° APRILE
2004. N. 3 INERENTI ALLE SPONSORIZZAZIONI
NEL SETTORE SPORTIVO**
approvate con DGR 281 dell'11.02.2011

In attuazione di quanto previsto agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 "Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport", le presenti disposizioni definiscono i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione, i limiti massimi degli importi riconoscibili ai soggetti sponsorizzati e i criteri per la determinazione dell'entità della sponsorizzazione richiesta dai soggetti aventi titolo.

Le presenti disposizioni definiscono, inoltre, criteri e modalità di valutazione da utilizzare ai fini della determinazione dell'entità degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione a favore dei singoli atleti richiedenti.

**1. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI TESSERATI
AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE**

- 1.1 Fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalle disposizioni contenute nel capo IV della

Délibération n° 281 du 11 février 2011,

portant mise à jour des dispositions d'application du Chapitre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004, relatif au parrainage dans le domaine des sports, et révocation des délibérations du Gouvernement régional n° 2816/2004 et n° 815/2008.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les dispositions d'application du Chapitre IV de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), relatif au parrainage dans le domaine des sports, sont mises à jour et approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante et substantielle de la présente délibération ;

2. Les délibérations du Gouvernement régional n° 2816 du 23 août 2004 et n° 815 du 28 mars 2008 sont révoquées ;

3. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste au sens de la loi régionale n° 25/2010.

**NOUVELLES DISPOSITIONS D'APPLICATION
DU CHAPITRE IV DE LA LOI RÉGIONALE N° 3
DU 1^{ER} AVRIL 2004 RELATIF AU PARRAINAGE
DANS LE DOMAINE DES SPORTS,
approuvées par la DGR n° 281 du 11 février 2011**

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 20 et du premier alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 3 du 1^{er} avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), les présentes dispositions définissent les conditions que les athlètes doivent réunir quant à leur niveau technique et à l'importance des compétitions auxquelles ils participent aux fins de l'obtention du parrainage, les plafonds des montants pouvant être accordés aux athlètes parrainés et les critères de détermination du montant à accorder aux ayant droit au titre du parrainage demandé.

Les présentes dispositions définissent par ailleurs les critères et les modalités d'évaluation à suivre pour la fixation des montants pouvant être accordés à titre de parrainage en faveur des athlètes qui le demandent.

**1. PARRAINAGE DES ATHLÈTES AFFILIÉS À UNE
FÉDÉRATION SPORTIVE NATIONALE**

- 1.1 Sans préjudice du respect des conditions requises par les dispositions du Chapitre IV de la LR n° 3/2004,

l.r. 3/2004, ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione gli atleti devono possedere almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:

- a) atleta inserito nell'organico della squadra nazionale maggiore di specialità;
- b) limitatamente alle discipline sportive le cui FSN provvedono alla composizione della squadra nazionale maggiore solo in occasione di particolari e limitati eventi agonistici a livello internazionale (es: tennis, ciclismo, ecc.), ovvero alle discipline la cui attività sportiva internazionale non preveda la composizione di una squadra nazionale maggiore: atleta inserito, alla data di presentazione della domanda, entro il 100° posto della graduatoria mondiale assoluta della specialità (ranking mondiale), partecipante al campionato mondiale in prova unica, comunque denominato, o ad almeno una tappa del circuito costituente la massima rassegna agonistica della specialità a livello mondiale.

1.2 Il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definiti deve essere attestato da parte della FSN di appartenenza.

1.3 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.

1.4 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 25.000,00, oneri fiscali inclusi.

1.5 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.

1.6 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:

- a) sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
- b) rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
- c) rilevanza mediatica della disciplina praticata;
- d) curriculum sportivo dell'atleta.

aux fins de l'obtention du parrainage, les athlètes doivent remplir au moins l'une des conditions techniques et sportives ci-après :

- a) Faire partie de la l'équipe nationale majeure de la discipline sportive pratiquée ;
- b) Limitativement aux disciplines sportives pour lesquelles les FSN pourvoient à composer l'équipe nationale majeure uniquement à l'occasion de certaines compétitions de niveau international (par ex : tennis, cyclisme, etc.) ou aux disciplines pour lesquelles l'activité sportive internationale ne prévoit pas la mise en place d'une équipe nationale majeure : figurer, à la date de présentation de la demande, dans les cent premiers du classement mondial absolu de la discipline (*ranking mondial*), participer au championnat du monde sur une seule épreuve, quelle que soit sa dénomination, ou au moins à une étape du circuit représentant la plus importante compétition de la discipline à l'échelon mondial.

1.2 La possession des conditions techniques et sportives requises au sens des dispositions ci-dessus doit être attestée par la FSN d'appartenance.

1.3 Aux fins de l'évaluation des conditions techniques et sportives des athlètes, les demandes de ces derniers sont soumises au Comité restreint visé à l'art. 18 de la LR n° 3/2004.

1.4 Le montant maximum pouvant être accordé à titre de parrainage est fixé à 25 000 euros, y compris les charges fiscales.

1.5 Pendant la durée de tout contrat passé aux termes des présentes dispositions, aucun autre parrainage au sens du chapitre IV de la LR n° 3/2004 ne peut être accordé au même athlète, même s'il est demandé au titre d'une autre discipline sportive.

1.6 Le montant à verser à chaque athlète à titre de parrainage est fixé sur la base des éléments suivants :

- a) Existence de limitations à l'exposition du logo de la Région et importance desdites limitations;
- b) Importance, du point de vue promotionnel, technique et sportif, du calendrier des compétitions présenté au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2004 ;
- c) Importance médiatique de la discipline pratiquée ;
- d) CV sportif de l'athlète.

1.7 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, gli elementi di cui al punto 1.6 sono considerati come segue:

- a) in presenza di limitazioni all'esposizione del logotipo regionale durante lo svolgimento delle diverse fasi di gara, purché derivanti da specifiche prescrizioni imposte dalle federazioni sportive nazionali o internazionali competenti ovvero dalle Società di appartenenza e, pertanto, indipendenti dalla volontà dell'atleta, l'ammontare dell'importo da riconoscersi in funzione della rilevanza del programma agonistico, calcolato con le modalità di cui al punto 1.8, lettere a) e b), è decurtato di una percentuale variabile tra il 5 per cento e il 50 per cento in funzione della minore/maggiore ricaduta della limitazione sull'azione promozionale-turistica svolta dall'atleta a favore della Regione; la presenza di eventuali limitazioni all'esposizione del logotipo regionale, come sopra definite, deve essere attestata da parte della Federazione Sportiva Nazionale ovvero della Società sportiva interessate;
- b) la rilevanza del programma agonistico dell'atleta è definita attribuendo alle singole competizioni i punteggi di seguito indicati:
 1. giochi olimpici: punti 20;
 2. campionati mondiali assoluti individuali: punti 15;
 3. campionati mondiali assoluti a squadre: punti 5
 4. campionati europei assoluti individuali: punti 5;
 5. campionati europei assoluti a squadre: punti 2
 6. campionati italiani assoluti: punti 2;
 7. circuiti mondiali articolati in più prove: punti 2 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 20;
 8. circuiti europei articolati in più prove: punti 1 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 10;
 9. altre gare a livello internazionale: punti 0,50 per ogni gara, entro il limite massimo di punti 2,50;
 10. altre gare a livello nazionale: punti 0,25

1.7 Aux fins de la fixation du montant à verser à titre de parrainage, les éléments visés au point 1.6 ci-dessus sont pris en compte comme suit :

- a) En cas de limitations à l'exposition du logo de la Région pendant le déroulement des différentes phases de la compétition (à condition que lesdites limitations découlent de prescriptions spécifiques des fédérations sportives nationales ou internationales compétentes ou des sociétés d'appartenance de l'athlète et soient donc indépendantes de la volonté de ce dernier), le montant à reconnaître en fonction de l'importance du calendrier des compétitions, calculé suivant les modalités visées aux lettres a) et b) du point 1.8 ci-après, est réduit d'un pourcentage allant de 5 à 50 p. 100 en fonction des retombées plus ou moins élevées des limitations sur l'action promotionnelle et touristique exercée par l'athlète en faveur de la Région. La présence d'éventuelles limitations à l'exposition du logo de la Région, telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être attestée par la fédération sportive nationale ou la société sportive concernée ;
- b) L'importance du calendrier des compétitions de l'athlète est établie par l'attribution aux différentes compétitions des points indiqués ci-après :
 1. Jeux olympiques : 20 points ;
 2. Championnat du monde absolu individuel : 15 points ;
 3. Championnats du monde absolu par équipes : 5 points ;
 4. Championnat d'Europe absolu individuel : 5 points ;
 5. Championnat d'Europe absolu par équipes : 2 points ;
 6. Championnat italien absolu : 2 points ;
 7. Circuits mondiaux sur plusieurs épreuves : 2 points pour chaque épreuve, jusqu'à concurrence de 20 points maximum ;
 8. Circuits européens sur plusieurs épreuves : 1 point pour chaque épreuve, jusqu'à concurrence de 10 points maximum ;
 9. Autres compétitions internationales : 0,50 point pour chaque compétition, jusqu'à concurrence de 2,50 points au maximum ;
 10. Autres compétitions à l'échelon natio-

per ogni gara, entro il limite massimo di punti 1,25;

c) la rilevanza mediatica della disciplina sportiva praticata dall'atleta è determinata mediante l'attribuzione di un punteggio compreso fra 1 e 10, tenuto conto:

1. della minore/maggiore idoneità della disciplina medesima a promuovere l'offerta turistico-sportiva della Valle d'Aosta;

2. del seguito mediatico di cui la disciplina sportiva praticata gode a livello nazionale e internazionale;

d) la rilevanza del curriculum sportivo dell'atleta è valorizzata mediante l'attribuzione di un punteggio per ogni titolo sportivo conseguito dal medesimo negli ultimi 2 quadrienni olimpici, oltre a quello in corso all'atto della presentazione della domanda, come di seguito indicato:

1. atleta medagliato ai giochi olimpici: punti 70;

2. atleta medagliato ai campionati mondiali assoluti individuali o classificato entro i primi tre posti della classifica finale del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 50;

3. atleta classificato tra il 4° ed il 10° posto della classifica finale del circuito mondiale individuale assoluto articolato in più prove: punti 40;

4. atleta partecipante ai giochi olimpici: punti 30;

5. atleta partecipante ai campionati mondiali assoluti individuali, o medagliato ai campionati europei assoluti individuali: punti 20;

6. atleta campione italiano individuale assoluto: punti 10.

1.8 La determinazione degli importi delle sponsorizzazioni da riconoscersi ai singoli atleti avviene con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione della rilevanza del programma agonistico, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettere a), b) e c);

nal: 0,25 point pour chaque compétition, jusqu'à concurrence de 1,25 point au maximum;

c) L'importance médiatique de la discipline sportive pratiquée par l'athlète est établie par l'attribution d'un nombre de points compris entre 1 et 10, compte tenu :

1. De la capacité plus ou moins élevée de ladite discipline de promouvoir l'offre touristique et sportive de la Vallée d'Aoste ;

2. Du suivi médiatique dont la discipline sportive pratiquée bénéficie à l'échelon national et international ;

d) L'importance du CV sportif de l'athlète est établie par l'attribution de points pour chacun des titres sportifs obtenus pendant les 2 derniers quadriennats olympiques et celui en cours au moment de la présentation de la demande, à savoir :

1. Médaille obtenue aux Jeux olympiques : 70 points ;

2. Médaille obtenue au championnat du monde absolu individuel ou classement dans les trois premiers du circuit mondial individuel absolu sur plusieurs épreuves : 50 points ;

3. Classement entre le 4e et le 10e rang du circuit mondial individuel absolu sur plusieurs épreuves : 40 points ;

4. Participation aux Jeux olympiques : 30 points ;

5. Participation au championnat du monde absolu individuel ou médaille au championnat d'Europe absolu individuel : 20 points ;

6. Titre de champion italien individuel assoluto : 10 points.

1.8 Les montants des parrainages à reconnaître aux différents athlètes sont fixés comme suit :

a) 70 p. 100 du total des crédits disponibles sont destinés à être répartis entre les différents athlètes en fonction de l'importance du calendrier des compétitions, telle qu'elle est établie en application des lettres a), b) et c) du point 1.7 ci-dessus ;

- b) il punteggio complessivo riconosciuto ai singoli atleti con riferimento alla rilevanza del relativo programma agonistico è moltiplicato per il valore mediatico attribuito alla rispettiva disciplina sportiva;
- c) l'importo di cui alla lettera a) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti in relazione alla rilevanza dei programmi agonistici ed il punteggio riferito al programma agonistico di ogni singolo atleta;
- d) il 30 per cento delle somme complessive disponibili è destinato alla ripartizione fra i singoli atleti in funzione del curriculum sportivo, così come determinato in applicazione del punto 1.7 lettera d);
- e) l'importo di cui alla lettera d) è ripartito fra gli atleti in ragione del rapporto fra il punteggio complessivo calcolato per tutti gli atleti a titolo di curriculum sportivo ed il punteggio riferito al curriculum di ogni singolo atleta;
- f) gli importi determinati ai sensi dei punti precedenti sono arrotondati per eccesso e per difetto ai cento euro;
- g) gli importi definiti per i singoli atleti secondo quanto stabilito dai punti precedenti possono essere incrementati nei casi in cui siano riscontrati ulteriori elementi di valutazione suscettibili di determinare una maggiore rilevanza dell'azione promozionale svolta dai singoli atleti a favore della Regione, con le seguenti limitazioni:
1. limite massimo del 20% di ogni singolo importo calcolato ai sensi dei punti precedenti;
 2. limite massimo del 20% dello stanziamento complessivo destinato alla ripartizione fra i singoli atleti di cui alle precedenti lettere a) e d).
2. SPONSORIZZAZIONE DI ATLETI PRATICANTI UNA ATTIVITA' SPORTIVA NON RIENTRANTE IN UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE
- 2.1 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione di cui all'articolo 20, lettera b) della legge regionale 3/2004, riguardante l'attività sportiva non rientrante in una FSN, la stessa dovrà essere caratterizzata da un importante contenuto motorio ed essere disciplinata a livello nazionale e internazionale da federazioni od organismi che determinino regole e modalità di svolgimento di prove valide per campionati o circuiti, comunque denominati, in ambito nazionale e internazionale.
- b) Le total des points attribués aux différents athlètes au titre de l'importance du calendrier des compétitions est multiplié par la valeur médiatique attribuée à la discipline sportive pratiquée ;
- c) Le montant visé à la lettre a) ci-dessus est réparti entre les athlètes en fonction du rapport entre le total des points attribués à tous les athlètes au titre de l'importance des calendriers des compétitions et les points attribués à chaque athlète au titre de son calendrier ;
- d) 30 p. 100 des crédits disponibles sont répartis entre les différents athlètes en fonction du CV sportif évalué au sens de la lettre d) du point 1.7 ci-dessus ;
- e) Le montant visé à la lettre d) ci-dessus est réparti entre les athlètes en fonction du rapport entre le total des points attribués à tous les athlètes au titre des CV sportifs et les points attribués à chaque athlète au titre de son CV ;
- f) Les montants fixés au sens des points précédents sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure ;
- g) En cas de constatation d'autres éléments d'évaluation susceptibles d'accroître l'importance de l'action promotionnelle exercée en faveur de la Région, les montants accordés aux athlètes suivant les dispositions des points ci-dessus peuvent être augmentés, dans le respect des plafonds ci-dessous :
1. 20 p. 100 de chaque montant établi au sens des points précédents ;
 2. 20 p. 100 des crédits disponibles destinés à être répartis entre les différents athlètes et visés aux lettres a) et d) ci-dessus.

2. PARRAINAGE DES ATHLÈTES PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ SPORTIVE NE RELEVANT PAS D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE NATIONALE

2.1 Aux fins de l'obtention du parrainage au sens de la lettre b) de l'art. 20 de la LR n° 3/2004 concernant les sports ne relevant pas d'une FSN, il est précisé que les disciplines y afférentes doivent être caractérisées par l'effort physique et régies, à l'échelon national et international, par des fédérations ou organismes qui fixent les règles et les modalités de déroulement des épreuves valables pour des championnats ou circuits – quelle que soit leur dénomination – organisés auxdits échelons.

- 2.2 Il rapporto di sponsorizzazione è instaurato con atleti che possiedono almeno uno dei seguenti livelli tecnico-agonistici:
- atleta inserito nell'organico della rappresentativa nazionale della disciplina, ove prevista;
 - atleta partecipante al campionato mondiale o campionato, circuito, competizione, comunque denominato, costituente rassegna o evento agonistico a livello mondiale assoluto della specialità.
- 2.3 Ai fini dell'instaurazione del rapporto di sponsorizzazione il possesso dei livelli tecnico-agonistici come sopra definito deve essere attestato dall'atleta interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 2.4 Per la valutazione dei livelli tecnico-agonistici posseduti dagli atleti, le relative domande sono sottoposte al parere del Comitato ristretto, di cui all'articolo 18 della l.r. 3/2004.
- 2.5 L'entità massima degli importi riconoscibili a titolo di sponsorizzazione è determinata in euro 12.000,00, oneri fiscali inclusi.
- 2.6 Durante il periodo di efficacia dei contratti stipulati ai sensi della presente disciplina non è ammessa l'instaurazione, con il medesimo atleta, di ulteriori rapporti di sponsorizzazione ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004, ancorché riferiti alla pratica di ulteriori discipline sportive.
- 2.7 Alla determinazione degli importi da riconoscersi ai singoli atleti a titolo di sponsorizzazione si provvede considerando i seguenti elementi:
- sussistenza e relativa entità di limitazioni nell'esposizione del logotipo regionale;
 - rilevanza, sotto il profilo promozionale e tecnico-agonistico, del programma agonistico presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2004;
 - rilevanza mediatica della disciplina praticata;
 - curriculum sportivo dell'atleta.
- 2.8 Ai fini della determinazione degli importi da riconoscersi a titolo di sponsorizzazione, si osservano le disposizioni di cui ai punti 1.7 e 1.8.

- 2.2 Les contrats de parrainage sont passés avec les athlètes qui remplissent au moins l'une des conditions techniques et sportives ci-après :
- Faire partie de l'équipe nationale majeure de la discipline sportive en cause, lorsque celle-ci existe ;
 - Participer au championnat mondial de la discipline sportive en cause ou à un championnat, circuit ou compétition – quelle que soit la dénomination y afférente – tenant lieu de compétition ou de série de compétitions absolue à l'échelon mondial de la discipline en cause.
- 2.3 Aux fins de la passation de tout contrat de parrainage, l'athlète concerné doit produire sa déclaration sur l'honneur tenant lieu d'acte de notoriété pour attester qu'il remplit l'une des conditions ci-dessus.
- 2.4 Aux fins de l'évaluation des conditions techniques et sportives des athlètes, les demandes de ces derniers sont soumises au Comité restreint visé à l'art. 18 de la LR n° 3/2004.
- 2.5 Le montant maximum susceptible d'être octroyé à titre de parrainage est fixé à 12 000,00 euros, y compris les charges fiscales.
- 2.6 Pendant la durée de tout contrat passé aux termes des présentes dispositions, aucun autre parrainage au sens du chapitre IV de la LR n° 3/2004 ne peut être accordé au même athlète, même s'il est demandé au titre d'une autre discipline sportive.
- 2.7 Le montant du parrainage à verser à chaque athlète est fixé compte tenu des éléments suivants :
- Existence de limitations à l'exposition du logo de la Région et importance desdites limitations ;
 - Importance, du point de vue promotionnel, technique et sportif, du calendrier des compétitions présenté au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2004 ;
 - Importance médiatique de la discipline pratiquée ;
 - CV sportif de l'athlète concerné.
- 2.8 Aux fins de la détermination du montant du parrainage, il est fait application des dispositions visées aux points 1.7 et 1.8.

3. LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI

3.1 In relazione quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2004, qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera c), la liquidazione delle somme stabilite dal contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato, fatto salvo che le competizioni non effettuate ma considerate ai fini della determinazione degli importi spettanti a titolo di sponsorizzazione possano ritenersi utilmente sostituite mediante la partecipazione dell'atleta stesso ad almeno altrettanti eventi agonistici considerati di valore tecnico superiore o equipollente, ancorché non previsti nel calendario suddetto.

3. LIQUIDATION DES MONTANTS DUS

3.1 Relativement aux dispositions du deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 3/2004, lorsque le sportif sponsorisé n'a pas participé, pour quelque raison que ce soit, à au moins deux tiers des compétitions prévues par le calendrier présenté au sens de la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 23 de ladite loi, les montants à liquider au sens du contrat de parrainage sont réduits proportionnellement au nombre de compétitions auxquelles l'athlète a effectivement participé pendant la période concernée, sans préjudice de la possibilité de remplacer la participation aux compétitions considérées aux fins de la détermination du montant du parrainage mais non disputées par la participation à au moins autant de compétitions d'une valeur technique égale ou supérieure éventuellement non prévues dans le calendrier en cause.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 284.

Approvazione di ulteriori modalità per la concessione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'art. 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 e successive modificazioni. Modificazione della d.G.r. n. 2125/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare le modalità per la concessione delle agevolazioni economiche per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, secondo l'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare i criteri di valutazione delle proposte presentate, secondo quanto riportato in allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di dare atto che le modalità ed i criteri di cui ai punti precedenti si applicheranno alle domande di agevolazione economica che perverranno a decorrere dall'anno 2011;

4. di stabilire che, limitatamente all'anno in corso, i termini per la presentazione delle domande di agevolazione decorrono dal 1^o marzo al 31 maggio 2011, che il termine di cui all'allegato A comma 4.9 sia stabilito nel 10 novembre 2011 e i termini di cui all'allegato A, commi 4.11 e 4.12, siano stabiliti nel 10 dicembre 2011;

Délibération n° 284 du 11 février 2011,

portant approbation de modalités supplémentaires d'octroi des aides à la construction des installations de démonstration visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 modifiée et modification de la DGR n° 2125/2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les modalités d'octroi des aides à la construction des installations de démonstration visées à l'art. 6 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) modifiée, sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe A qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

2. Les critères d'évaluation des propositions présentées sont approuvés tels qu'ils figurent à l'annexe B qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

3. Les modalités et les critères visés aux points précédents sont appliqués aux demandes d'aide qui parviennent à compter de 2011 ;

4. Limitativement à l'année en cours, les demandes d'aide peuvent être présentées du 1^{er} mars au 31 mai 2011 ; entre autres, le délai visé au point 4.9 de l'annexe A est fixé au 10 novembre 2011 et ceux visés aux points 4.11 et 4.12 de l'annexe A sont fixés au 10 décembre 2011 ;

5. di dare mandato al COA energia di predisporre ed aggiornare annualmente, in accordo con ARPA, le note tecniche utili alla redazione della relazione descrittiva contenuta nell'allegato A, appendice B, nonché l'elenco dei progetti dimostrativi, pilota e sperimentali già finanziati e di provvedere, mediante pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'Amministrazione, alla relativa divulgazione, previa validazione da parte del Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione;

6. di dare atto che gli oneri relativi al finanziamento delle domande relative all'anno 2011, pari ad euro 600.000,00, graveranno sul fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale^{16 marzo 2006, n. 7;}

7. di stabilire che il pagamento dei contributi di cui all'articolo 6 della l.r. 3/2006 sarà effettuato, anche per i progetti di impianti dimostrativi pervenuti negli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, in un'unica soluzione, al termine dei lavori, previa presentazione a consuntivo dei giustificativi delle spese sostenute;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

allegati

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DELLA L.R. 3/2006 PER LA REALIZZAZIONE IN VALLE D'AOSTA DI IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

- 1.1 Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della l.r. 3/2006, esclusivamente in relazione ad impianti dimostrativi realizzati sul territorio regionale, gli enti locali della Regione e i soggetti privati, a titolo di rimborso delle spese sostenute.
- 1.2 Possono essere ammessi alle agevolazioni anche i consorzi di enti locali, ciascuno dei quali beneficerà del rimborso in relazione alla quota di spese effettivamente sostenute e documentate.
- 1.3 All'atto di presentazione della domanda le imprese devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - 1.3.1 essere già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo degli artigiani;
 - 1.3.2 operare in Valle d'Aosta con propria unità locale. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma

5. Le Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) est chargé de rédiger et d'actualiser chaque année, de concert avec l'ARPE, les notes techniques utiles aux fins de la rédaction du rapport descriptif visé à l'appendice B de l'annexe A de la présente délibération et la liste des projets de démonstration, pilotes et expérimentaux déjà financés, ainsi que d'assurer la publication de ces derniers sur le site internet institutionnel de la Région, après validation du Service pour l'application du plan énergétique ;

6. Les dépenses pour le financement des demandes relatives à 2011, qui s'élèvent à 600 000,00 euros, grèvent le fonds de dotation visé à l'art. 11 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 ;

7. Les aides visées à l'art. 6 de la LR n° 3/2006, y compris celles relatives aux projets parvenus au cours des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010, sont versées en une seule tranche, à la fin des travaux et sur présentation des justificatifs des dépenses supportées ;

8. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région, au sens du premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 et de la loi régionale n° 25 du 23 juillet 2010.

prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

- 1.4 Gli istanti, all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'agevolaione economica, devono essere proprietari del sito o dell'immobile destinato alla realizzazione dell'impianto dimostrativo ovvero averne la disponibilità in base ad un valido titolo. Nel caso in cui il proprietario sia soggetto diverso dall'istante, quest'ultimo dovrà produrre, in forma scritta, unitamente alla domanda, l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto dimostrativo, fatti salvi i diritti di terzi.
- 1.5 Per gli interventi che riguardano parti comuni di un bene immobile o un unico bene immobile in proprietà:
 - 1.5.1 ove sia costituito un condominio la domanda dovrà essere presentata dall'Amministratore con allegata la copia del verbale dell'Assemblea dal quale risulti l'autorizzazione ad effettuare l'intervento;
 - 1.5.2 negli altri casi la domanda di ammissione dovrà essere firmata da tutti i proprietari.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

- 2.1 Per impianto dimostrativo si intende l'insieme di componenti attivi e/o passivi organizzati al fine di ridurre le perdite di conversione dell'energia e, comunque, di

- risparmiare combustibile fossile contenendo la produzione di gas climalteranti, a parità d'effetto utile finale. Il termine "dimostrativo" definisce in particolare l'attitudine di un impianto di carattere innovativo a mostrare - monitorandoli - i propri effetti positivi rispetto alle usuali tecnologie in un funzionamento continuativo, allo scopo di diffondere le buone pratiche energetiche sul territorio regionale.
- 2.2 Sono ammesse ad agevolazione esclusivamente le istanze relative ad impianti ancora da realizzare sul territorio regionale.
L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve risultare successivo alla presentazione dell'istanza.
- 2.3 Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio dei risultati dell'impianto dimostrativo realizzato, pena la revoca dell'agevolazione, non ne sono consentite l'alienazione o il mutamento di destinazione prima che sia trascorso il periodo minimo di otto anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera. Tale vincolo deve permanere anche in caso di cessione della proprietà o della disponibilità del sito o dell'immobile in cui è installato.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AGEVOLAZIONE
- 3.1 Le istanze possono essere presentate dal 7 gennaio al 30 marzo di ogni anno, secondo le seguenti modalità:
- a mano e negli orari di apertura al pubblico, presso lo sportello "Info Energia Chez Nous" in Avenue du Conseil des Commis, 23 - 11100 AOSTA (Ao);
 - per mezzo postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento esclusivamente all'indirizzo:
COA energia c/o Finausta S.p.A. - casella postale 285 - Ufficio Aosta Ribet - 11100 AOSTA (AO).
- Le istanze devono pervenire entro il termine massimo sopra indicato e, ai fini della ricezione, farà fede esclusivamente il timbro di protocollo in arrivo di Finausta S.p.A. - Servizio COA.
Se il termine cade in un giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
- 3.2 L'istanza, in competente bollo, deve essere conforme alla modulistica di cui all'appendice A prevista per ciascuna tipologia di richiedenti e corredata dalla seguente documentazione:
- a. atto comprovante la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui realizzare l'impianto dimostrativo (contratto di locazione o contratto di comodato registrati corredati da idonea documentazione attestante l'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori);
 - b. visura camerale (per le imprese);
 - c. relazione descrittiva del progetto dimostrativo, redatta secondo il modello previsto all'appendice B;
 - d. fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da consentire la piena valutazione delle soluzioni proposte. Il progetto deve essere sottoscritto in originale da un tecnico abilitato iscritto a

- un ordine o collegio professionale competente per materia recante altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione. Il progetto deve comprendere, in ogni caso, un computo metrico.
- e. ulteriori eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione del progetto.
- 3.3 La documentazione di cui al punto precedente lettere c, d e e, deve essere prodotta in duplice copia. Limitatamente ai soli enti locali che intendano accordare il consenso a CVA per la valutazione di cui al successivo punto 4.11, tale documentazione deve pervenire in triplice copia.
4. ISTRUTTORIA
- 4.1 All'atto del ricevimento a mano, il COA energia rilascia ricevuta di avvenuta presentazione della domanda nella quale sono indicati:
- l'organo competente all'adozione del provvedimento finale;
 - l'oggetto del procedimento promosso;
 - la struttura, il soggetto responsabile del procedimento e il soggetto responsabile dell'istruttoria;
 - la data di presentazione della domanda;
 - l'ufficio presso il quale può prendersi visione degli atti del procedimento oltre all'informazione che l'istanza è accettata con riserva di successiva approvazione e che l'erogazione dell'agevolazione è subordinata all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
 - Per le istanze pervenute a mezzo posta, il COA energia invierà con lo stesso mezzo la ricevuta di cui sopra.
- 4.2 Il COA energia controlla la completezza e la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione allegata, nonché la sussistenza dei requisiti relativi al soggetto proponente. In particolare il COA Energia non ritiene ammissibili le istanze che presentino:
- documentazione incompleta o irregolare;
 - relazioni descrittive redatte non in conformità ai punti previsti nel modello riportato nell'appendice B;
 - i soggetti proponenti che non abbiano i requisiti previsti al punto 1.
- 4.3 Qualora la documentazione presentata risulti irregolare o incompleta, o non sussistano i requisiti previsti per il soggetto proponente, il COA energia ne dà comunicazione al richiedente indicando le cause dell'irregolarità e/o dell'incompletezza e assegna il termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione dell'istanza. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, l'istanza è ritenuta inammissibile. Anche nel caso in cui l'irregolarità o l'incompletezza persistano nonostante le integrazioni presentate, l'istanza è da ritenersi inammissibile.
- 4.4 Di tale esito, entro quaranta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle istanze, il COA

- energia provvede a informare la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico al cui Dirigente compete comunicare agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.
- 4.5 Entro lo stesso termine, il COA energia trasmette all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) copia di tutta la documentazione pervenuta e considerata ammissibile dopo il controllo di completezza e regolarità, al fine di consentire le verifiche tecniche di competenza.
- 4.6 Per tutte le domande ad essa pervenute, l'ARPA svolge l'istruttoria tecnica, relativa ai progetti presentati predisponendo la documentazione necessaria alla commissione di cui al punto 4.10 per redigere la graduatoria sulla base dei criteri individuati nell'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011. L'ARPA in particolare verifica il grado di rispondenza dei progetti a tali criteri di valutazione e la correttezza del calcolo degli indici di efficacia energetica, di redditività ambientale e dell'incidenza delle componenti dimostrative rispetto al totale.
- 4.7 Qualora la documentazione tecnica presentata risulti incompleta, non coerente nelle sue varie parti o non sufficientemente sviluppata da consentire la valutazione di tutti i criteri stabiliti nell'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011, l'ARPA può richiedere le informazioni e le eventuali integrazioni concernenti il progetto presentato necessarie ai fini della valutazione, fermo restando che tale richiesta di integrazione non interrompe i termini procedurali di cui ai punti successivi. A tal fine, ARPA comunica al soggetto proponente e, per conoscenza, al COA energia le cause dell'incompletezza ed assegna un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 per l'integrazione della documentazione.
- 4.8 Non saranno ritenute ammissibili le istanze:
- per le quali non vengano fornite le integrazioni richieste o per le quali le integrazioni fornite non permettano comunque una corretta ed univoca valutazione del progetto;
 - per le quali, in seguito ad una richiesta di integrazioni, si veda modificare il quadro progettuale (mediante una diminuzione delle prestazioni attese o un aumento dei costi) in misura superiore al 20%;
- 4.9 Entro il 10 settembre di ogni anno, ARPA trasmette al COA energia la valutazione tecnica dei progetti, corredata dall'eventuale documentazione ricevuta ad integrazione dagli istanti, nonché l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili ai sensi del punto precedente.
- 4.10 Il COA Energia convoca la commissione di valutazione composta da:
- un membro del COA energia, avente anche funzioni segretariali;
 - un membro di ARPA;
 - un esperto esterno nominato dal COA Energia.
- La commissione, sulla base dei criteri di valutazione e di ammissibilità tecnica di cui all'Allegato B della d.G.r. n. 284 in data 11 febbraio 2011, redige la graduatoria dei progetti finanziabili.
- 4.11 Entro il 10 ottobre di ogni anno il COA energia provvede a trasmettere la graduatoria di cui al punto precedente, con allegato il verbale della commissione di valutazione, alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico insieme all'elenco delle proposte progettuali ritenute tecnicamente non ammissibili. I competenti uffici regionali predispongono conseguentemente gli atti amministrativi finalizzati all'approvazione della graduatoria.
- 4.12 Entro il 10 ottobre, in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione e la Società Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A. in data 24 settembre 2007, il COA trasmette a CVA S.p.A. l'elenco delle istanze ammesse ad agevolazione presentate dai soli enti locali che abbiano optato per sottoporre alla valutazione di CVA il proprio progetto e copia della relativa documentazione progettuale. La commissione di valutazione di cui all'art. 5 del suddetto protocollo d'intesa, convocata da CVA S.p.A., esprime il proprio parere tecnico su tali proposte progettuali, sulla base di criteri di valutazione connessi all'innovatività e all'interesse tecnologico delle installazioni considerate, alla loro fattibilità e riproducibilità in considerazione delle caratteristiche del territorio valdostano, alla rilevanza economico-sociale delle proposte di intervento, alla sostenibilità finanziaria dei progetti, ai soggetti coinvolti, nonché al livello di diffusione conseguibile successivamente alle realizzazioni. CVA S.p.A., viste le indicazioni formulate dalla commissione, valuterà la possibilità di promuovere le proposte ritenute più meritevoli mediante la redazione, a sue spese e fino ad un ammontare di volta in volta determinato, di un apposito studio di fattibilità. In base ai risultati dello studio, CVA S.p.A. si riserva la possibilità di individuare le migliori modalità per giungere alla effettiva realizzazione degli impianti.
- CVA S.p.A. comunica i risultati complessivi ai soggetti pubblici proponenti e per conoscenza all'ARPA, al COA energia e alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico.
- 4.13 Entro quindici giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria definitiva da parte della Regione, il COA energia comunica agli istanti l'ammissione o meno all'agevolazione, il termine entro il quale dovrà essere avviata la realizzazione dell'impianto dimostrativo come previsto dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 3/2006 e quello entro cui, conseguentemente, l'istante dovrà inviare la relativa comunicazione e il termine massimo entro il quale dovranno essere terminati i lavori e inviata la relativa comunicazione.
- 5. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.**
- 5.1 L'iniziativa deve essere avviata entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, al COA energia e ad ARPA l'avvio dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, il COA energia invia un sollecito al beneficia-

- rio, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione. Il COA energia ne darà informazione alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- Il beneficiario è tenuto altresì a comunicare insieme all'avvio dell'iniziativa il relativo piano dei lavori.
- 5.2 L'ARPA assicura il controllo della corrispondenza tra la proposta contenuta nei documenti progettuali e quanto effettivamente realizzato, anche tramite sopralluoghi in corso d'opera. A tale fine, ARPA ed il beneficiario concordano, le modalità e le tempistiche di effettuazione delle verifiche tecniche.
- 5.3 Eventuali varianti in corso d'opera rispetto alla proposta iniziale approvata, devono essere concordate con ARPA che verifica che tali varianti non vadano a modificare il quadro progettuale iniziale, comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%. Eventuali modifiche alla modalità di monitoraggio dovranno essere preventivamente concordate con ARPA e con il COA energia e dovranno comunque garantire il livello di dettaglio inizialmente previsto.
- 5.4 L'ARPA fornisce semestralmente informazione al COA Energia circa lo stato di attuazione dei progetti e dei sopralluoghi effettuati.
- 5.5 L'ultimazione dell'iniziativa oggetto di agevolazione deve avvenire entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione pena la revoca del contributo, come specificato al punto 9.3. Il beneficiario è tenuto a comunicare entro i successivi trenta giorni, con lettera, al COA energia e ad ARPA l'ultimazione dell'iniziativa nel termine previsto. Qualora tale comunicazione non pervenga entro la data stabilita, il COA energia invia un sollecito al beneficiario, attribuendo un ulteriore termine massimo di trenta giorni per l'invio della comunicazione. Decorso tale termine senza che siano pervenute risposte, si provvederà alla revoca dell'agevolazione. Il COA energia ne darà informazione alla struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.
- 5.6 Per le iniziative oggetto di agevolazione realizzate dagli enti locali, l'ultimazione è invece stabilita in cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione, come previsto dall'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006.
- 5.7 Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dei beneficiari, l'ARPA concorda con gli stessi le modalità di effettuazione dei controlli circa l'effettiva ultimazione del progetto e circa l'avvio del monitoraggio.
- 5.8 L'ARPA acquisisce, inoltre, gli originali di tutte le fatture inerenti la realizzazione dell'impianto controllandone l'effettiva pertinenza rispetto alle opere realizzate ed eventuali certificazioni obbligatorie secondo le vigenti normative tecniche. Le fatture devono risultare quietanzate. L'ARPA vidima tali fatture indicando

l'importo ammesso ad agevolazione e la causale e ne trattiene copia.

- 5.9 Entro trenta giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo di fine lavori, l'ARPA provvede a trasmettere il verbale attestante l'esito dei controlli e tutta la relativa documentazione acquisita nel corso del procedimento al COA energia. Nel medesimo verbale - in conformità a quanto effettivamente rendicontato - l'ARPA dovrà eventualmente proporre la liquidazione parziale dell'agevolazione economica rispetto all'impegno inizialmente assunto dalla Regione.
- 5.10 Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale e della relativa documentazione, il COA energia comunica la chiusura delle verifiche e l'esito delle stesse al dirigente della struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico. A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'agevolazione.
6. SPESA AMMISSIBILE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO.
- 6.1 Il contributo massimo viene calcolato come la somma delle voci di spesa sotto riportate:
- 70% della spesa ammissibile (al netto di IVA) strettamente relativa alla realizzazione dell'impianto dimostrativo oggetto di istanza e al sistema di monitoraggio dell'impianto. La manodopera è ammessa fino ad un massimo del 30% delle componenti installate.
 - 40% della spesa ammissibile (al netto di IVA) relativa agli impianti, sezioni di impianto, parti di impianto, componenti ed opere accessorie, seppur non strettamente considerabili dimostrativi, ma aventi rilevanza ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema monitorato. Per le tecnologie contemplate dalle modalità attuative della legge regionale 3/2006, si utilizzano i criteri di ammissibilità dalle stesse previsti.
 - Spese professionali del tecnico incaricato dello sviluppo del progetto dimostrativo, fino ad un massimo del 10% della spesa ammissibile e comunque non oltre 10.000 euro (al netto di oneri e IVA).
- 6.2 Tutte le spese sostenute devono essere documentate.
- 6.3 L'agevolazione massima concedibile per ciascun progetto, per i soggetti privati, è pari a euro 200.000.
- 6.4 I contributi da erogare ai beneficiari che esercitano attività d'impresa sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti de minimis di cui ai regolamenti (CE) della Commissione europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 della Commissione europea del 20 dicembre 2007.
7. CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI
- 7.1 Le agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2006, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, statali o locali di qualsiasi natura (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: detrazioni fiscali 55%, conto energia fotovoltaico, certificati verdi, tarif-

- fa fissa omnicomprensiva, certificati bianchi,...) fatta salva la possibilità di cumulo da questi espressamente prevista.
- 7.2 Le agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 3/2006, sono erogate previo rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il richiedente attesta di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto precedente.
- 7.3 Nel caso il richiedente intenda avvalersi di ulteriori contributi, la dichiarazione di cui sopra è corredata dall'indicazione, per ogni intervento suscettibile di ulteriore agevolazione, della tipologia e del relativo contributo di cui si intende accedere.

8. PUBBLICITA E DIVULGAZIONE DEI DATI

- 8.1 Il proponente si impegna a:

- 8.1.1 Dare accesso ai dati di monitoraggio all'Assessorato regionale competente, al COA energia e all'ARPA, nonché autorizzare la divulgazione anche attraverso la realizzazione di materiale divulgativo che utilizzi immagini, video, schemi grafici e materiali in generale riguardanti l'impianto dimostrativo.
- 8.1.2 Concordare preventivamente con il COA energia eventuali ulteriori proposte divulgative dell'iniziativa che il proponente intenda realizzare.
- 8.1.3 Installare presso il sito o immobile su cui viene realizzato l'impianto dimostrativo una targa predisposta e fornita gratuitamente dal COA energia riportante le informazioni sul progetto realizzato.
- 8.2 Il proponente indica espressamente, tramite l'apposita sezione del modulo di richiesta, l'eventuale consenso a far utilizzare l'impianto per visite didattiche organizzate dal COA energia, previo accordo su modalità e tempi.

9. RINUNCIA, REVOCA E SANZIONI

- 9.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti modalità, in caso di mutamento della destina-

zione dei beni oggetto delle agevolazioni, di revoca e di applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano gli articoli 16, 17, 18 e 19 della l.r. 3/2006.

- 9.2 La revoca dell'agevolazione e le relative sanzioni amministrative si applicano nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia effettivamente riscosso l'importo liquidato dalla Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.
- 9.3 Sono inoltre oggetto di revoca:
- 9.3.1 I progetti non avviati entro i termini previsti al punto 5.1, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006.
 - 9.3.2 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di avvio dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 5.1.
 - 9.3.3 I progetti non ultimati entro i termini previsti al punto 5.5, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l.r. 3/2006.
 - 9.3.4 I progetti per cui non sia pervenuta al COA energia la comunicazione di ultimazione dell'iniziativa entro i termini previsti al punto 5.5.
 - 9.3.5 I progetti nei quali le varianti realizzate abbiano modificato il quadro progettuale iniziale determinando una diminuzione delle prestazioni energetiche in misura superiore al 20%.
 - 9.3.6 Gli impianti per i quali vengano realizzate varianti che modifichino il quadro progettuale iniziale comportando una diminuzione delle prestazioni attese in misura superiore al 20%.
- 9.4 Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare, in tutto o in parte, al contributo, deve comunicarlo al COA energia, che provvede a informare la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico.
- 9.5 In caso di rinuncia o di revoca, relativamente a progetti non avviati, la struttura regionale competente in materia di attuazione del piano energetico potrà valutare l'ammissione ad agevolazione dei progetti compresi nella stessa graduatoria, primi esclusi dal finanziamento, mediante eventuale riutilizzo delle risorse resesi disponibili.

Appendice A

FAC SIMILE DI ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 2, DELLA L.R. 3/2006 PER LA REALIZZAZIONE IN VALLE D'AOSTA DI IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

MODELLO 1 - PERSONE FISICHE

MARCA
DA BOLLO

Al COA energia
c/o FINAOSTA S.p.A.
Casella postale 285
Ufficio Aosta Ribitel
11100 AOSTA AO

Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

1 sottoscritt_ _____
nat_ a _____ (____) il _____, residente in
_____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) in _____
via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
codice fiscale _____ telefono n. _____ telefono
cell. n. _____ indirizzo e-mail _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di impianto dimostrativo, denominato: _____
ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

- 1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
in via/piazza/loc./fraz. _____
nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
subalerni _____ e, a tal fine, specifica:
 di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come comprovato dalla documentazione allegata;
 che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;
- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;

3) di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. _____ in data _____;

4) di volersi avvalere o di essersi già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r 3/2006 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. n. 284 in data 11 febbraio 2011;

6) di

concedere

non concedere

il proprio consenso alla realizzazione di visite didattiche presso il proprio impianto dimostrativo, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il COA energia.

SI IMPEGNA INOLTRE

- 1) a mantenere, ai fini delle attività di monitoraggio che dovranno essere garantite dal beneficiario, la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di 8 anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
- 2) a comunicare al COA energia e ARPA che è stato dato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e ad ultimare l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- 3) ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 3/2006;
- 4) a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 5) a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte degli uffici preposti alla valutazione tecnica, gli elaborati suppletivi necessari al completamento degli accertamenti istruttori, anche se non espressamente previsti dalla presente, pena la decadenza della presente domanda.

AUTORIZZA

- ♦ fin da ora FINAOSTA S.p.A., l'ARPA, la struttura competente in materia di attuazione del piano energetico della Regione ed ogni altro soggetto da questi formalmente delegato ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, sia successivamente, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive, nonché ad utilizzare il materiale raccolto (foto, elaborati progettuali, dati di monitoraggio, ecc.) per la creazione di materiale divulgativo.
- ♦ a far pervenire copia delle eventuali richieste di integrazione della documentazione tecnica al proprio referente tecnico.
- ♦ (facoltativo) l'accredito del contributo da erogarsi mediante bonifico presso la banca _____, sportello di _____, sul conto corrente intestato al richiedente ed identificato con il seguente codice IBAN:

DICHIARA inoltre

- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5 della l.r. 3/2006 (mancata restituzione dell'intervento entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, scaricabile all'indirizzo
http://www.regione.vda.it/energia/modulistica/impianti_dimostrativi/default_i.asp
- che tutte le notizie fornite nella presente istanza e nei suoi allegati corrispondono al vero.

IL/LA RICHIEDENTE

Data _____
[firma rilasciata ai sensi dell'art. 35 della l.r. 19/2007] allegare alla
presente la copia fotostatica di un documento d'identità del
dichiarante.

**N.B.: La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata della relativa documentazione
richiesta.**

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il richiedente allega la seguente documentazione in duplice copia:

- Documentazione attestante la piena proprietà del sito/immobile in capo al soggetto proponente o, in caso di nuda proprietà, usufrutto, locazione, comodato etc., la documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare o dell'area oggetto di intervento;
- Breve presentazione del tecnico incaricato della progettazione (allegare CV, attestati, etc.);
- Relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dimostrativo, redatta secondo le linee guida per la stessa predisposte e completa di tutti i documenti/dettagli richiesti;
- Fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto;
- Ulteriori allegati da dettagliare:

MODELLO 2 - IMPRESE E ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO

MARCA
DA BOLLO

Al COA energia
c/o FINAOSTA S.p.A.
Casella postale 285
Ufficio Aosta Ribitel
11100 AOSTA AO

**Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge regionale 3 gennaio 2006,
n. 3 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.**

1 sottoscritt_ _____
nat_ a _____ (_____) il _____, residente in
_____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) in _____
via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
codice fiscale _____ telefono n. _____ telefono
cell. n. _____ indirizzo e-mail _____

in qualità di _____
[titolare o legale rappresentante]
dell'[impresa/cooperativa/associazione/consorzio] _____ con
sede legale in _____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. ____
partita I.V.A./c.f. _____, iscritta al Registro Imprese di _____
con il n. _____ n. albo artigiani _____ codice attività ISTAT
operante nel settore _____
referente tecnico per il progetto _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di
impianto dimostrativo, denominato: _____
ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto
capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo
39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

- 1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
in via/piazza/loc./fraz. _____
nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
subalterni _____ e, a tal fine, specifica:
□ di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come
comprovato dalla documentazione allegata;

- che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;
- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;
- 3) di non incorrere nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011;
- 4) di volersi avvalere o di essersi già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

- 5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r 3/2006 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011;
- 6) [solo per le imprese] di aver beneficiato, nell'arco dell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e dei due esercizi precedenti, dei seguenti aiuti in regime *de minimis* e che non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007

ente concedente	numero, data del provvedimento, legge di riferimento	importo dell'agevolazione

Ai sensi delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 della Commissione europea, qualsiasi aiuto concesso in regime *de minimis*, sommato all'agevolazione inherente la presente domanda, non deve superare l'importo massimo totale di aiuti, nell'arco di tre esercizi finanziari, pari ad Euro 200.000,00 (o ad Euro 100.000,00 limitatamente alle imprese attive nel trasporto su strada) e ad Euro 7.500,00 per le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli.

- 7) [solo per le imprese] di non aver beneficiato, nell'arco dell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e dei due esercizi precedenti, di alcun aiuto in regime *de minimis*;

8) di

concedere

non concedere

il proprio consenso alla realizzazione di visite didattiche presso il proprio impianto dimostrativo, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il COA Energia.

SI IMPEGNA INOLTRE

- 1) a mantenere, ai fini delle attività di monitoraggio che dovranno essere garantite dal beneficiario, la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di 8 anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
- 2) a comunicare al COA energia che è stato dato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e ad ultimare l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- 3) ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 3/2006;
- 4) a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 5) a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte degli uffici preposti alla valutazione, gli elaborati suppletivi necessari al completamento degli accertamenti istruttori, anche se non espressamente previsti dalla presente, pena la decadenza della presente domanda.

AUTORIZZA

- ♦ fin da ora FINAOSTA S.p.A., l'ARPA, la struttura competente in materia di attuazione del piano energetico della Regione ed ogni altro soggetto da questi formalmente delegato ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, sia successivamente, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive, nonché ad utilizzare il materiale raccolto (foto, elaborati progettuali, dati di monitoraggio, ecc.) per la creazione di materiale divulgativo.
- ♦ a far pervenire copia delle eventuali richieste di integrazione della documentazione tecnica al proprio referente tecnico.
- ♦ l'accreditto del contributo da erogarsi mediante bonifico presso la banca _____, sportello di _____, sul conto corrente intestato al richiedente ed identificato con il seguente codice IBAN:

DICHIARA inoltre

- di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5 della l.r. 3/2006 (mancata restituzione dell'intervento entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, scaricabile all'indirizzo http://www.regione.vda.it/energia/modulistica/impianti_dimostrativi/default_i.asp
- che tutte le notizie fornite nella presente istanza e nei suoi allegati corrispondono al vero.

IL/LA RICHIEDENTE

[firma rilasciata ai sensi dell'art. 35 della l.r. 19/2007] allegare alla
Data _____

presente la copia fotostatica di un documento d'identità del
dichiarante.

N.B.: La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata della relativa documentazione richiesta.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il richiedente allega la seguente documentazione in duplice copia:

- Documentazione attestante la piena proprietà del sito/immobile in capo al soggetto proponente o, in caso di nuda proprietà, usufrutto, locazione, comodato etc., la documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare o dell'area oggetto di intervento;
- Visura camerale;
- Breve presentazione del tecnico incaricato della progettazione (allegare CV, attestati, etc.);
- Relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dimostrativo, redatta secondo le linee guida per la stessa predisposta e completa di tutti i documenti/dettagli richiesti;
- Fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto;
- Ulteriori allegati da dettagliare:

MODELLO 3 - ENTI LOCALI

Al COA energia
c/o FINAOSTA S.p.A.
Casella postale 285
Ufficio Aosta Ribitel
11100 AOSTA AO

Oggetto: Richiesta di cofinanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 - IMPIANTI DIMOSTRATIVI.

1 sottoscritt_ _____
nat_ a _____ (_____) il _____, residente in
_____ via/piazza/loc./fraz. _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante _____
[specificare la carica]
dell'ente _____ con sede legale in _____
via/piazza/loc./fraz. _____ n. _____
partita I.V.A./c.f. _____, telefono n. _____ indirizzo
e-mail _____ sito Internet istituzionale _____
referente tecnico per il progetto _____ telefono cell. n. _____

CHIEDE

che venga esaminata la documentazione allegata al presente modulo, relativa ad un progetto di impianto dimostrativo, denominato: _____
ai fini dell'eventuale concessione dell'agevolazione in argomento sotto forma di contributo in conto capitale.

A tale fine, **reso/a edotto/a del fatto che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia (articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.")**,

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

- 1) che l'intervento verrà realizzato presso il Comune di _____
in via/piazza/loc./fraz. _____
nell'immobile censito al NCEU/CT foglio _____, n. _____,
subalerni _____ e, a tal fine, specifica:
 - di avere la disponibilità del sito/immobile a titolo di _____, come comprovato dalla documentazione allegata;
 - che, dalla verifica di massima effettuata presso le strutture competenti (Comune, VVFF, ecc.), non sono emersi, alla data odierna, vincoli ostativi alcuna forma e natura alla realizzazione del progetto oggetto della presente richiesta;
- 2) di essere informato/a che le agevolazioni in argomento non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale;

- 3) che l'ente rappresentato non incorre nel divieto di cumulo d'incentivi di cui al punto 7. dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011;
- 4) che l'ente locale rappresentato vuole avvalersi o si è già avvalso dei seguenti ulteriori contributi:

tipologia intervento	ente concedente	tipologia contributo (conto energia, CV,...)	% cumulabilità

- 5) di essere a conoscenza di tutte le norme e modalità che regolano la presentazione delle domande e le modalità di concessione delle agevolazioni contenute nella l.r. 3/2006 nonché nella deliberazione della Giunta regionale n. 284 in data 11 febbraio 2011;
- 6) di

concedere

non concedere

il proprio consenso alla realizzazione di visite didattiche presso il proprio impianto dimostrativo, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il COA Energia

SI IMPEGNA INOLTRE

- 1) a mantenere, ai fini delle attività di monitoraggio che dovranno essere garantite dal beneficiario, la destinazione dichiarata dei beni finanziati per il periodo di 8 anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere, come indicato all'articolo 16, comma 1, della l.r. 3/2006;
- 2) a comunicare al COA energia che è stato dato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione e ad ultimare l'impianto medesimo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della l.r. 3/2006, entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione;
- 3) ad accettare ogni controllo sulle installazioni oggetto di agevolazione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della l.r. 3/2006;
- 4) a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- 5) a fornire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di eventuali richieste di integrazione della documentazione da parte degli uffici preposti alla valutazione, gli elaborati suppletivi necessari al completamento degli accertamenti istruttori, anche se non espressamente previsti dalla presente, pena la decadenza della presente domanda.

AUTORIZZA

- ♦ fin da ora FINAOSTA S.p.A., l'ARPA, la struttura competente in materia di attuazione del piano energetico della Regione ed ogni altro soggetto da questi formalmente delegato ad effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria, sia successivamente, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni aggiuntive, nonché ad utilizzare il materiale raccolto (foto, elaborati progettuali, dati di monitoraggio, ecc..) per la creazione di materiale divulgativo.
- ♦ a far pervenire copia delle eventuali richieste di integrazione della documentazione tecnica al proprio referente tecnico.
- ♦ l'accreditto del contributo da erogarsi mediante bonifico presso la banca _____, sportello di _____, sul conto corrente intestato all'ente richiedente ed identificato con il seguente codice IBAN:

e dichiara di (**barrare obbligatoriamente l'alternativa prescelta**)

- concedere (in tal caso si ricorda che le copie della documentazione da presentare sono tre)**
- non concedere**

il proprio consenso alla valutazione dell'iniziativa presentata anche da parte della società CVA S.p.A. che, in virtù dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2006, n. 30, può sostenere anche finanziariamente le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di impianti dimostrativi.

DICHIARA INOLTRE

- che l'ente locale non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 18, comma 5 della l.r. 3/2006 (mancata restituzione dell'intervento entro il termine di sessanta giorni, o del periodo previsto dal provvedimento di revoca nel caso di rateizzazione della somma da restituire, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di revoca);
- di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, scaricabile all'indirizzo http://www.regione.vda.it/energia/modulistica/impianti_dimostrativi/default_i.asp
- che tutte le notizie fornite nella presente istanza e nei suoi allegati corrispondono al vero.

IL/LA RICHIEDENTE

[firma rilasciata ai sensi dell'art. 35 della l.r. 19/2007] allegare alla
presente la copia fotostatica di un documento d'identità del
dichiarante.

Data _____

N.B.: La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata della relativa documentazione richiesta.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Il richiedente allega la seguente documentazione in duplicata (o triplicata nel caso in cui il richiedente abbia concesso, al punto precedente, il proprio consenso alla valutazione dell'iniziativa presentata anche da parte della società CVA S.p.A. che, in virtù dell'articolo 31, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2006, n. 30, può sostenere anche finanziariamente le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di impianti dimostrativi):

- documentazione attestante la piena proprietà del sito/immobile in capo al soggetto proponente o, in caso di nuda proprietà, usufrutto, locazione, comodato etc., la documentazione atta a dimostrare di avere la disponibilità dell'unità immobiliare o dell'area oggetto di intervento;
- breve presentazione del tecnico incaricato della progettazione (allegare CV, attestati, etc.);
- relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dimostrativo, redatta secondo le linee guida per la stessa predisposta e completa di tutti i documenti/dettagli richiesti;
- fotocopia degli elaborati progettuali e tavole grafiche del progetto;
- ulteriori allegati (da dettagliare):

Appendice B

MODELLO DI RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO DIMOSTRATIVO.

Le seguenti linee guida devono essere utilizzate come modello per la redazione della relazione descrittiva di accompagnamento del progetto dell'impianto dimostrativo (la cui lunghezza non dovrà essere superiore alle 20 pagine in formato A4, corpo minimo dei caratteri 10, esclusi gli allegati). La relazione dovrà contenere l'illustrazione di tutti i punti sotto elencati, qualora effettivamente applicabili per l'intervento proposto. Le relazioni che non verranno redatte secondo tale modello e non presenteranno i contenuti minimi richiesti non verranno ammesse alla fase di valutazione tecnica.

Eventuali documenti integrativi allegati dai proponenti potranno essere esaminati unicamente qualora ritenuti necessari dal soggetto valutatore per l'esame della proposta progettuale.

A. DATI GENERALI

- *Titolo del progetto*
- *Ubicazione del progetto [comune - indirizzo - dati catastali ed urbanistici] Documentazione fotografica del luogo*
- *Vincoli di natura urbanistica, tutela paesaggistica, naturalistici, idrogeologici, ecc... [eventualmente allegare cartografie]*
- *Dati climatici presi a riferimento per i calcoli [se neces-*

sario]

- *Breve sintesi non tecnica del progetto [max 30 righe] da cui sia possibile evincere le motivazioni fondanti del progetto, la sua emblematicità, in particolare:*
 - il contenuto innovativo ed i punti di forza del sistema proposto;
 - la replicabilità nel contesto regionale e l'eventuale replicabilità industriale;
 - la coerenza con la pianificazione energetica regionale;
 - il valore dimostrativo, divulgativo e formativo delle soluzioni proposte.

B. DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

- Illustrazione dettagliata del progetto, delle tecnologie adottate, delle caratteristiche tecniche e delle soluzioni costruttive e/o impiantistiche, con dimensionamento dei componenti principali [allegare tavole progettuali ad adeguato livello di progettazione].
- Descrizione del fabbisogno energetico dell'utenza, (consumi di energia termica ed elettrica, curve di carico (se necessario), criteri di dimensionamento degli impianti, destinazione e previsioni di utilizzo dell'energia prodotta, anche per la quota di sovraproduzione rispetto ai fabbisogni dell'utenza). La produzione di energia termica deve essere associata ad un consumo/utilizzo opportunamente descritto e giustificato: tutta l'energia termica prodotta in esubero deve essere considerata come un

effettivo consumo. Nel caso di reti di distribuzione, in particolare, è necessario fornire la valutazione del fabbisogno complessivo delle utenze utilizzatrici, dell'energia ceduta e dei volumi che si ipotizza allacciare con le relative curve di penetrazione negli anni.

- Nei progetti relativi alla mobilità sostenibile, descrizione dei mezzi di trasporto proposti, dei combustibili/vettori utilizzati e delle modalità di rifornimento, nonché descrizione e quantificazione delle percorrenze ipotizzate (km/giorno) con i relativi consumi.
- Nel caso di edifici, valutazione della prestazione energetica globale di energia primaria (kWh), con indicazione dei fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria (e per illuminazione se rilevante ai fini del progetto). Deve essere riportata una breve descrizione delle caratteristiche dell'involucro edilizio, e degli impianti ad esso asserviti.
- Caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia termica, in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW) e all'energia annua prodotta (kWht).
- Caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia elettrica, in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW), e all'energia annua prodotta (kWhe).
- Illustrazione della presenza di eventuali brevetti, studi scientifici o pubblicazioni a supporto della tecnologia dimostrativa presentata.
- Definizione del bilancio energetico complessivo dell'intervento, con valutazione delle emissioni di CO₂.

C. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE PREESISTENTE/DELLA SITUAZIONE DI RIFERIMENTO

Per evidenziare le caratteristiche di innovatività e per valutare gli effetti positivi ambientali ed energetici del progetto presentato, è necessario confrontarlo con la situazione preesistente o, nel caso di nuove realizzazioni, con una analoga realizzazione basata sull'utilizzo di soluzioni tradizionali (situazione di riferimento). È quindi necessario descrivere il sistema che viene utilizzato come base per il confronto.

Nel caso di situazione preesistente, è necessario fornire una breve descrizione della stessa, rapportata alle medesime utenze interessate dal progetto, la quale deve contenere:

- le caratteristiche energetiche dell'utenza, possibilmente con i consumi reali di energia termica ed elettrica degli ultimi 5 anni;
- nel caso di edifici, la valutazione della prestazione energetica globale di energia primaria, con indicazione dei fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria (e per illuminazione se rilevante ai fini del progetto);
- una breve descrizione delle caratteristiche dell'involucro edilizio, e degli impianti ad esso asserviti;
- la caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia termica, contenente in particolare i dati relativi alla tipologia di impianto, all'anno di installazione, alla potenza installata (kW), al combustibile utilizzato e all'energia termica annua prodotta (kWht);
- la caratterizzazione dei sistemi di produzione di energia elettrica, contenente in particolare i dati relativi alla potenza installata (kW) e all'energia elettrica annua prodot-

ta (kWhe);

- nel caso di progetti di mobilità sostenibile, la descrizione di un analogo standard di servizio fornito con mezzi di trasporto analoghi a quelli preesistenti;
- il bilancio energetico complessivo della situazione preesistente, con valutazione delle emissioni di CO₂.

Nel caso di nuova realizzazione è necessario fornire una breve descrizione della situazione di riferimento, rapportata alle stesse utenze interessate dal progetto, la quale deve contenere:

- nel caso di sistemi attivi, possedere caratteristiche e rendimenti pari a quelli minimi definiti per accedere ai contributi previsti dalla l.r. 3/2006 o ai requisiti normativi di legge per le tecnologie/sottosistemi dalla stessa non contemplate;
- considerare come sistema di produzione dell'energia termica un impianto con generatore di calore a gas (metano o GPL), avente le caratteristiche di cui sopra;
- considerare come sistema di produzione dell'energia elettrica l'allacciamento alla rete di distribuzione;
- considerare come prestazione energetica complessiva di un eventuale edificio quella derivante dalle prescrizioni minime previste dalla normativa vigente;
- nel caso di mobilità sostenibile, considerare un analogo standard di servizio fornito con mezzi di trasporto di natura tradizionale, alimentati a benzina e gasolio;
- definire il bilancio energetico complessivo della situazione di riferimento, con valutazione delle emissioni di CO₂.

In entrambi i casi deve essere possibile calcolare il risparmio di energia primaria rispetto alla situazione preesistente/di riferimento e quello di emissioni di CO₂.

D. ANALISI ECONOMICA

Si richiede di effettuare una valutazione economica di massima sul costo complessivo del progetto e di definire le voci che compongono la spesa ammissibile.

1. calcolo del contributo massimo richiedibile, con indicazione della spesa ammissibile suddivisa secondo le voci di cui al punto 6.1 dell'allegato A alla d.G.r. n. 284 dell'11 febbraio 2011;
2. computo metrico che evidenzi il costo dei singoli sottosistemi di cui è composto l'impianto e, in particolare, dove presenti, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. del sistema di climatizzazione invernale ed estiva (€);
 - b. del sistema di produzione dell'acqua calda sanitaria (€);
 - c. del sistema di illuminazione se considerato rilevante ai fini del progetto (€);
 - d. del sistema di ventilazione (€);
 - e. del sistema di produzione di energia elettrica (€);
 - f. dell'involucro edilizio o degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio (€);
 - g. del sistema di distribuzione e allacciamento terzi nel caso di cessione della produzione di energia (€);
 - h. del sistema di controllo e monitoraggio dell'impianto dimostrativo ;
 - i. dei mezzi di trasporto e dei sistemi per l'alimentazio-

- ne e il funzionamento relativi a progetti di mobilità sostenibile;
3. indicazione degli eventuali contributi nazionali/ europei di cui l'istante intende avvalersi e conseguente rimodulazione del contributo richiesto;
 4. calcolo dell'incidenza i del costo delle componenti dimostrative sul totale:

$$i = \frac{\epsilon_{\text{dim}}}{\epsilon_{\text{tot}}}$$

dove:

ϵ_{dim} = spesa ammissibile relativa alle componenti dimostrative, al sistema di monitoraggio ed alla progettazione;

ϵ_{tot} = spesa ammissibile totale.

E. MONITORAGGIO

Si richiede di descrivere le modalità di monitoraggio dell'impianto secondo i seguenti parametri:

- numero, tipo e caratteristiche delle grandezze monitorate;
- frequenza del monitoraggio, durata dei campionamenti, ecc.;
- gestione, rielaborazione e trasmissione dei dati;
- affidabilità e manutenzione del sistema;
- eventuali dispositivi aggiuntivi a valenza divulgativa.

F. EFFICACIA ENERGETICO-AMBIENTALE

Si richiede di effettuare una valutazione dei benefici energetici ed ambientali del progetto. Il confronto deve essere effettuato con la situazione preesistente o, nel caso di nuove realizzazioni, con la soluzione di riferimento descritta al punto C.

- È necessario calcolare l'indice di efficacia energetica, definito come:

$$\varepsilon = \frac{\sum_{i=1}^n (F_0 - F_i)}{F_0 * n}$$

F_0 = consumo annuale totale, riportato in energia primaria, riferito alla situazione preesistente/di riferimento;

F_i = consumo totale di energia primaria, previsto per l'anno i-esimo, riferite al progetto presentato;

n = anni di vita utile dell'intervento.

Si ritiene adeguata una durata di venti anni per gli impianti

di produzione di energia elettrica e di venticinque anni per gli impianti per la produzione di energia termica, per i cogeneratori e per gli interventi di risparmio energetico sull'involucro edilizio, nonché dodici anni per i mezzi di trasporto. Nel caso di diverse tipologie di intervento, alle quali corrispondano differenti periodi di vita utile, l'apporto di ogni componente verrà valutato soltanto per il periodo ad esso relativo.

Per consumo totale (F) si intende la somma dei consumi di energia elettrica e di energia termica, entrambi i termini riportati in energia primaria.

Il termine $\Delta F = F_0 - F_i$ rappresenta quindi il risparmio, espresso in energia primaria, per l'anno i- esimo, rispetto alla situazione preesistente/di riferimento.

È necessario calcolare l'indice di redditività ambientale, definito come:

$$\gamma = \frac{\sum_{i=1}^n (CO2_0 - CO2_i)}{s}$$

dove:

$CO2_0$ = emissione annuale di anidride carbonica (CO2) riferita alla situazione preesistente/ di riferimento [tonnellate]

$CO2_i$ = emissioni di anidride carbonica previste per l'anno i-esimo, riferite al progetto presentato [tonnellate]

Il termine $\Delta CO2 = CO2_0 - CO2_i$ rappresenta quindi la riduzione delle emissioni di CO₂ per l'anno i- esimo, rispetto alla situazione preesistente / di riferimento.

n = anni di vita utile dell'intervento

s = spesa ammissibile totale del progetto [€]

Si ritiene adeguata una durata di venti anni per gli impianti di produzione di energia elettrica e di venticinque anni per gli impianti per la produzione di energia termica, per i cogeneratori e per gli interventi di risparmio energetico sull'involucro edilizio, nonché dodici anni per i mezzi di trasporto.

Nel caso di diverse tipologie di intervento, alle quali corrispondano differenti periodi di vita utile, l'apporto di ogni componente verrà valutato soltanto per il periodo ad esso relativo.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 284 dell'11 febbraio 2011

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIBILITÀ TECNICA DEI PROGETTI DIMOSTRATIVI.

Le proposte progettuali sono valutate sulla base dei criteri sotto riportati, attribuendo ad ognuno un punteggio variabile tra 0 e 10 che va moltiplicato per il peso del relativo criterio (variabile tra 0,5 e 3). Il punteggio totale del progetto è dato dalla somma dei singoli punteggi pesati. Verrà altresì valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità riportati al punto 2: il non rispetto di uno di tali requisiti comporta la non ammissibilità tecnica del progetto e l'esclusione dalla graduatoria.

1. Criteri per la redazione della graduatoria

L'installazione oggetto della richiesta viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) si basa su principi fisici, processi tecnologici, tecniche costruttive o modalità di funzionamento non ancora diffusi in Valle d'Aosta e non ancora proposti come impianti dimostrativi, pilota e sperimentali negli anni precedenti; [3]
- b) prevede l'installazione di più di una tecnologia dimostrativa da monitorare; [0,5]
- c) emblematicità del progetto e coerenza con le politiche energetiche regionali; [0,5]
- d) incidenza del costo delle componenti dimostrative sul totale; [0,5]
- e) replicabilità dell'intervento (possibilità di installazione in altre zone della Valle d'Aosta di una soluzione analoga a quella prospettata o in scala più grande); [0,5]

- f) modalità di monitoraggio dei dati di funzionamento; [1]
- g) accessibilità delle installazioni al pubblico; [0,5]
- h) consistenza scientifica del progetto e affidabilità tecnologica; [1]
- i) indice di efficacia energetica; [1,25]
- j) indice di redditività ambientale. [1,25]

I due indici devono essere riportati nella scala 0-10, attribuendo al massimo ottenuto nelle valutazioni il valore 10 e attribuendo ad una situazione invariante rispetto alla situazione preesistente/di riferimento il valore 0. Nella scala non vengono presi in considerazione i progetti con ΔF o ΔCO_2 negativi, in quanto non considerati ammissibili tecnicamente.

2. Criteri di ammissibilità tecnica dei progetti

- a. il valore di mancate emissioni di anidride carbonica (ΔCO_2) non deve assumere valore negativo (cioè non può rappresentare un intervento peggiorativo rispetto alla situazione preesistente/di riferimento);
- b. il risparmio energetico (ΔF) non deve assumere valore negativo (cioè non può rappresentare un intervento peggiorativo rispetto alla situazione preesistente/di riferimento);
- c. il punteggio complessivo della valutazione, secondo i criteri sopra riportati, deve essere superiore o uguale a 50/100;
- d. nel caso di processi di cogenerazione, seppur di carattere innovativo, deve essere prevista la valorizzazione, in percentuale rilevante, del recupero di energia termica prodotta.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 286.

“Modifica e rinnovo dell'autorizzazione, alla società Technos Medica s.r.l. di SAINT-CHRISTOPHE all'esercizio dell'attività sanitaria svolta nella struttura sita nel medesimo Comune, adibita ad ambulatorio di diagnostica per immagini e rinnovo del relativo accreditamento, per un periodo di cinque anni, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2191/2009 e n. 52/2010”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione, alla società Technos Medica s.r.l. di SAINT-CHRISTOPHE, all'esercizio dell'attività sanitaria svolta nella struttura sita nel medesimo Comune, destinata ad ambulatorio di diagnostica per immagini e del relativo accreditamento, per un periodo di cinque anni, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2191/2009 e n. 52/2010;

2. di stabilire che la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al precedente punto 1. sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) integrare il materiale sanitario mediante la dotazione di un pallone ambu con bombola di ossigeno e dei seguenti farmaci:
 - Epinefrina (fiale intramuscolo - ad es. adrenalina);
 - Clorfenamina (es. Trimeton);
 - Idrocortisone (flebocortid) fiale intramuscolo;
- b) predisporre un documento contenente le modalità di sostituzione degli operatori in caso di assenza;
- c) aggiornare la carta dei servizi con le informazioni relative ai diritti e doveri degli utenti;
- d) predisporre la documentazione indicata nelle conclusioni del verbale di rinnovo dell'accreditamento (prot. n. 3203/ASS), e trasmetterla al Servizio risorse, nell'ambito del debito informativo, a decorrere dal 2012;

3. di stabilire che il mantenimento e lo sviluppo dell'accreditamento di cui al punto 1. sono assicurati mediante gli adempimenti previsti dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010;

Délibération n° 286 du 11 février 2011,

approuvant la modification et le renouvellement de l'autorisation accordée à Technos Medica srl de SAINT-CHRISTOPHE pour exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un cabinet d'imagerie médicale sur le territoire de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE, ainsi que le renouvellement de l'accréditation de la structure en cause, pour une période de cinq ans, au sens des délibérations du Gouvernement régional n° 2191/2009 et n° 52/2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. L'autorisation accordée à Technos Medica srl de SAINT-CHRISTOPHE pour exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un cabinet d'imagerie médicale sur le territoire de la Commune de SAINT-CHRISTOPHE, est modifiée et renouvelée, tout comme l'accréditation de la structure en cause, pour une période de cinq ans, au sens des délibérations du Gouvernement régional n° 2191/2009 et n° 52/2010;

2. La modification et le renouvellement de l'autorisation et de l'accréditation visées au point 1 ci-dessus sont subordonnés au respect des dispositions ci-après :

- a) Le matériel sanitaire doit être complété par un ballon Ambu équipé d'une bouteille d'oxygène et par les médicaments suivants :
 - épinéphrine à administrer par voie intramusculaire (p. ex. adrénaline);
 - chlorphénamine (p. ex. Trimeton);
 - hydrocortisone à administrer par voie intramusculaire (Flebocortid);
- b) Un document contenant les modalités de remplacement des opérateurs absents doit être rédigé ;
- c) La charte des services contenant les informations relatives aux droits et devoirs des usagers doit être actualisée ;
- d) La documentation indiquée dans les conclusions du procès-verbal de renouvellement de l'accréditation (réf. n° 3203/ASS) doit être préparée et transmise au Service des ressources, dans le cadre du devoir d'information, à compter de 2012 ;

3. Aux fins du maintien et du développement de l'accréditation visée au point 1 de la présente délibération, les obligations visées à l'art. 7 de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010 doivent être respectées ;

4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010, il rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al punto 1. è concesso per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e che, ai sensi degli articoli 12 e 8 rispettivamente delle sopraindicate deliberazioni n. 2191/2009 e n. 52/2010, l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposite istanze corredate della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza;

5. di stabilire che l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al precedente punto 1. decadono in caso di accertamento del mancato possesso di uno o più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;

6. di stabilire che l'autorizzazione e l'accreditamento di cui trattasi non possono essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduti a terzi;

7. di stabilire che, ai sensi degli articoli 14 e 9, rispettivamente dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010, ogni violazione a quanto prescritto con la presente deliberazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa – a cura della struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali – alla società Technos Medica s.r.l. di SAINT-CHRISTOPHE, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta, al Comune di SAINT-CHRISTOPHE e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 287.

"Modifica e rinnovo dell'autorizzazione, all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISIM di ROMA, all'esercizio dell'attività sanitaria svolta nella struttura sita in comune di AOSTA, adibita a centro ambulatoriale di riabilitazione e rinnovo del relativo accreditamento, per un periodo di cinque anni, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2191/2009 e n. 52/2010".

LA GIUNTA REGIONALE

4. Le renouvellement de la durée de validité de l'autorisation et de l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération est accordé pour 5 (cinq) ans à compter de la date de cette dernière, au sens de l'art. 11 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 et de l'art. 6 de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010. Tout autre renouvellement de l'autorisation et de l'accréditation en cause doit faire l'objet, six mois au moins avant l'expiration de celles-ci, d'une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire, au sens des art. 12 et 8 respectivement des délibérations du Gouvernement régional susdites ;

5. L'autorisation et l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération deviennent caduques si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont plus respectées ;

6. L'autorisation et l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération ne peuvent être cédées à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre ;

7. Aux termes des art. 14 et 9 respectivement de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 et de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autorisation et l'accréditation en cause peuvent être suspendues ou révoquées par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés ;

8. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

9. La présente délibération est transmise par la structure de l'assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité à Technos Medica srl de SAINT-CHRISTOPHE, à l'Ordre des médecins et des chirurgiens dentistes de la Vallée d'Aoste, à la Commune de SAINT-CHRISTOPHE et à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Délibération n° 287 du 11 février 2011,

approuvant la modification et le renouvellement de l'autorisation accordée à l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) de ROMA pour exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un centre de rééducation sur le territoire de la Commune d'AOSTE, ainsi que le renouvellement de l'accréditation de la structure en cause, pour une période de cinq ans, au sens des délibérations du Gouvernement régional n° 2191/2009 et n° 52/2010.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

<p>Omissis</p> <p>delibera</p> <p>1. di approvare la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione, all'Associazione Italiana <i>Sclerosi Multipla - AISM</i> di ROMA, all'esercizio di un'attività sanitaria nella struttura sita in Comune di AOSTA, destinata a Centro ambulatoriale di riabilitazione e del relativo accreditamento, per un periodo di cinque anni, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2191/2009 e n. 52/2010;</p> <p>2. di stabilire che la modifica e il rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al precedente punto 1. sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) integrare il materiale di primo soccorso con un pallone ambu con reservoir, il cui utilizzo è concesso solo al personale addestrato;b) provvedere alla formazione specifica per l'utilizzo delle apparecchiature per la rianimazione cardiopolmonare; <p>3. di stabilire che il mantenimento e lo sviluppo dell'accreditamento di cui al punto 1. sono assicurati mediante gli adempimenti previsti dall'art. 7 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010;</p> <p>4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010, il rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui al punto 1. è concesso per la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e che, ai sensi degli articoli 12 e 8 rispettivamente delle sopraindicate deliberazioni n. 2191/2009 e n. 52/2010, l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposite istanze corredate della necessaria documentazione, sei mesi prima della scadenza;</p> <p>5. di stabilire che l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al precedente punto 1. decadono in caso di accertamento del mancato possesso di uno o più requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento;</p> <p>6. di stabilire che l'autorizzazione e l'accreditamento di cui trattasi non possono essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduti a terzi;</p> <p>7. di stabilire che, ai sensi degli articoli 14 e 9, rispettivamente dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009 e dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 52/2010, ogni violazione a quanto prescritto con la presente deliberazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché,</p>	<p>Omissis</p> <p>délibère</p> <p>1. L'autorisation accordée à l'Association Italiana <i>Sclerosi Multipla (AISM)</i> de ROME pour exercer une activité sanitaire dans la structure qui accueille un centre de rééducation, sur le territoire de la Commune d'AOSTE, est modifiée et renouvelée, tout comme l'accréditation de la structure en cause, pour une période de cinq ans, au sens des délibérations du Gouvernement régional n° 2191/2009 et n° 52/2010 ;</p> <p>2. La modification et le renouvellement de l'autorisation et de l'accréditation visées au point 1 ci-dessus sont subordonnés au respect des dispositions ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Le matériel de premier secours doit être complété par un ballon ambu équipé d'un réservoir, que seul le personnel spécialement formé est autorisé à utiliser ;b) La formation spécifique pour l'utilisation des appareils de réanimation cardio-pulmonaire doit être assurée ; <p>3. Aux fins du maintien et du développement de l'accréditation visée au point 1 de la présente délibération, les obligations visées à l'art. 7 de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010 doivent être respectées ;</p> <p>4. Le renouvellement de la durée de validité de l'autorisation et de l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération est accordé pour 5 (cinq) ans à compter de la date de cette dernière, au sens de l'art. 11 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 et de l'art. 6 de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010. Tout autre renouvellement de l'autorisation et de l'accréditation en cause doit faire l'objet, six mois au moins avant l'expiration de celles-ci, d'une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire, au sens des art. 12 et 8 respectivement des délibérations du Gouvernement régional susdites ;</p> <p>5. L'autorisation et l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération deviennent caduques si l'une ou plusieurs des conditions structurelles et organisationnelles prévues par la législation nationale et régionale en vigueur en matière d'autorisation et d'accréditation ne sont plus respectées ;</p> <p>6. L'autorisation et l'accréditation visées au point 1 de la présente délibération ne peuvent être cédées à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre ;</p> <p>7. Aux termes des art. 14 et 9 respectivement de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009 et de l'annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 52/2010, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autori-</p>
---	--

in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa – a cura della struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali – all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISIM di ROMA, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Valle d'Aosta, al Comune di AOSTA e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

sation et l'accréditation en cause peuvent être suspendues ou révoquées par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés ;

8. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;

9. La présente délibération est transmise par la structure de l'assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité à l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) de ROME, à l'Ordre des médecins et des chirurgiens dentistes de la Vallée d'Aoste, à la Commune d'AOSTE et à l'Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 296.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di derivazione idroelettrica sul torrente Buthier con centrale in loc. Tsa de Bau, nel comune di ROISAN, proposto dalla società C.E.A.B. di DOUES.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di esprimere una valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di impianto idroelettrico sul torrente Buthier, con centrale in loc. Tsa de Bau, nel Comune di ROISAN, proposto dalla Società C.E.A.B. di DOUES;

2. di subordinare la presente valutazione positiva all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Siano adottate, come portate di DMV da cui avviare la sperimentazione, le portate indicate nella tabella seguente, risultanti dall'applicazione dell'IFIM in cui è previsto il 50% dell'ADP disponibile, misura necessaria in relazione agli specifici obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e alle criticità evidenziate nello Studio di Impatto Ambientale:

Délibération n° 296 du 11 février 2011,

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la société C.E.A.B. de DOUES, en vue de la dérivation des eaux du Buthier et de la réalisation d'une centrale à Tsa-de-Bau, dans la commune de ROISAN.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Un avis positif, sous condition, est prononcé quant à la compatibilité avec l'environnement du projet déposé par la société C.E.A.B. de DOUES, en vue de la dérivation des eaux du Buthier et de la réalisation d'une centrale à Tsa-de-Bau, dans la commune de ROISAN ;

2. Le présent avis positif est subordonné au respect des prescriptions indiquées ci-après :

Mese	DMV [l/s]
Gennaio	630
Febbraio	630
Marzo	630
Aprile	925
Maggio	925
Giugno	1200
Luglio	1200
Agosto	1200
Settembre	1200
Ottobre	925
Novembre	925
Dicembre	630

- il locale strumentazione previsto in progetto sopra la vasca di carico venga allontanato dalla sponda del torrente Buthier al fine di garantire una minore vulnerabilità del manufatto rispetto ad eventi di piena del corso d'acqua; a tale fine il posizionamento del suddetto manufatto dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica;
- siano adottate opportune misure di cautela, in relazione alle necessità di natura igienico-sanitaria, in ragione della vicinanza dei locali della centrale idroelettrica con una concimaia;
- le opere in pietrame e malta abbiano il giunto arretrato;
- la gestione del cantiere sia effettuata attuando le misure di mitigazione degli impatti sul suolo, vegetazione, e acque, descritte nel parere della Direzione foreste e infra-

3. di richiamare che l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;

4. di rammentare i seguenti obblighi normativi:

- la subconcessione di derivazione verrà rilasciata in base ai dati relativi alle risorse captate ed ai quantitativi di prelievo indicati nell'istanza presentata in data 23 gennaio 2008; qualora il proponente l'intervento intendesse utilizzare tutte le derivazioni previste nel progetto presentato in sede di V.I.A. ed i nuovi quantitativi d'acqua di prelievo ad esse connessi, dovrà essere formulata al Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, una nuova istanza di derivazione di cui si dovrà dare apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- in considerazione del fatto che la qualità ambientale del

5. di rammentare che dovrà essere dato avviso con comunicazione scritta della data di inizio dei lavori alle seguenti Strutture regionali:

- Servizio valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente (al quale dovrà essere comunicato anche il termine dei lavori);
- Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, alla quale la Ditta appaltatrice dovrà presentare anche il progetto esecutivo dell'opera, al fine di provvedere ai controlli previsti dalla normativa vigente in materia di vincolo idrogeo-

- strutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- in fase di progettazione esecutiva siano trasmessi alla Direzione foreste e infrastrutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali gli elaborati progettuali relativi alla bonifica agraria prevista in prossimità della centrale;
- al fine di garantire la tutela delle attuali condizioni ecologiche e con esse il rispetto degli obiettivi del PTA, nonché la possibilità di mettere in atto azioni di recupero delle popolazioni ittiche, siano rispettate le prescrizioni contenute nel parere della Direzione flora, fauna, caccia e pesca dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali;
- nelle successive fasi progettuali la documentazione dovrà essere integrata con gli approfondimenti indicati nel parere espresso dal Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente.

3. Les travaux doivent être exécutés dans le respect des lois en vigueur en matière de prévention et de protection hygiénique et sanitaire, de protection de l'environnement contre les pollutions, ainsi que de sauvegarde des zones fragiles d'un point de vue géologique et hydrogéologique;

4. Il est rappelé les obligations normatives suivantes :

corso d'acqua è in linea con gli obiettivi fissati dal PTA solo sino al 2016, la durata della subconcessione di derivazione sarà limitata al 31 dicembre 2015. Per il successivo rinnovo della subconcessione si dovrà preventivamente verificare se la derivazione risulta compatibile con gli obiettivi di tutela del torrente Buthier vigenti a quella data;

- la realizzazione dei lavori nell'alveo e nelle pertinenze del torrente Buthier venga subordinata alla presentazione al Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, del progetto definitivo delle opere per l'acquisizione dell'autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904;

5. La date d'ouverture de chantier doit être communiquée par écrit aux structures régionales suivantes :

- Service de l'évaluation environnementale de l'Assessorat du territoire et de l'environnement (qui doit également être informé de la date de fermeture de chantier);
- Direction des forêts et des infrastructures de l'Assessorat de l'agriculture et des ressources naturelles. L'adjudicataire doit également présenter à ladite Direction le projet d'exécution des travaux, afin que celle-ci puisse procéder aux contrôles prévus par la

logico;

6. di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;

7. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 297.

Comune di VALSAVARENCHÉ: Approvazione, ai sensi dell'art. 38, comma 2 della l.r. 11/1998, della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, nonché approvazione con modificazioni di una variante alle Norme Tecniche d'Attuazione relativa agli artt. 35 e 36, adottate con deliberazione consiliare n. 29 del 18 novembre 2010.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

esaminata la cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine nonché la variante alle NTA relativa agli artt. 35 e 36, adottate dal comune di VALSAVARENCHÉ con deliberazione consiliare n. 29 del 18 novembre 2010, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 24 novembre 2010;

preso atto che la Conferenza di pianificazione ha espresso, sulla scorta delle indicazioni del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche e della Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani la propria valutazione positiva, circa l'approvazione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e positiva condizionata, circa l'approvazione della variante alle NTA relativa agli artt. 35 e 36, con decisione n. 01/2011 nel corso della riunione del 26 gennaio 2011;

ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento territorio e ambiente in vacanza del Direttore della Direzione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

législation en vigueur en matière de servitudes hydrogéologiques;

6. La validité du présent avis positif quant à la compatibilité avec l'environnement est limitée à une période de cinq ans à compter de la date de la présente délibération;

7. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Délibération n° 297 du 11 février 2010,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l'art. 38 de la L n° 11/1998, de la cartographie des espaces inconstructibles du fait du risque d'avalanche ou de coulée de neige adoptée par la délibération du Conseil communal de VALSAVARENCHÉ n° 29 du 18 novembre 2010, ainsi qu'approbation, avec modifications, d'une variante relative aux art. 35 et 36 des Normes techniques d'application, adoptée par la délibération susmentionnée.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la cartographie des espaces inconstructibles du fait du risque d'avalanche ou de coulée de neige, ainsi que la variante relative aux art. 35 et 36 des NTA, adoptées par la délibération du Conseil communal de VALSAVARENCHÉ n° 29 du 18 novembre 2010 et soumises à la Région le 24 novembre 2010 ;

Considérant que la Conférence de planification a exprimé, par sa décision n° 01/2011 du 26 janvier 2011 et suivant les indications du Département de la protection des sols et des ressources hydriques et de la Direction de l'aménagement hydrogéologique des bassins versants, un avis positif quant à l'approbation de ladite cartographie des espaces inconstructibles du fait du risque d'avalanche ou de coulée de neige et de ladite variante relative aux art. 35 et 36 des NTA ;

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 38 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 3580 du 23 décembre 2010 portant approbation du budget de gestion au titre de la période 2011/2013, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents, ainsi qu'approbation du budget de caisse 2011 et de dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur du Département du territoire et de l'environnement, en l'absence du directeur de l'urbanisme, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010, quant à la légalité de la présente délibération ;

preso infine atto e concordato con le proposte avanzate dall'Assessore al territorio e ambiente, Manuela ZUBLENA;

ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 37, della l.r. 11/1998, la cartografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimitazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, adottata dal comune di VALSAVARENCHÉ con deliberazione consiliare n. 29 del 18 novembre 2010, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 24 novembre 2010, e composta dagli elaborati seguenti:

- Relazione generale illustrativa della cartografia valanghe con allegato il verbale di concertazione;
- Relazione specifica sui fenomeni valanghivi noti (Schede, documentazione fotografica e planimetrie)
Parte I – Versante sinistro.
- Relazione specifica sui fenomeni valanghivi noti (Schede, documentazione fotografica e planimetrie)
Parte II – Versante destro.
- Relazione integrativa – Analisi quantitativa dei fenomeni valanghivi e zonizzazione del rischio.
Parte I – Relazione generale ed Allegato I;
- Relazione integrativa – Analisi quantitativa dei fenomeni valanghivi e zonizzazione del rischio.
Parte II –Allegato II;

G11-Tav. a Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine. Bozza ad uso concertazione (Molere - Degioz - Eaux Rousses). Planimetria su base a curve di livello della C.T.R scala 1:10.000;

G11-Tav. b Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine. Bozza ad uso concertazione (Pont - Nivolet). Planimetria su base a curve di livello della C.T.R scala 1:10.000;

G11-Tav. c Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine. Bozza ad uso concertazione (Gran Paradiso). Planimetria su base a curve di livello della C.T.R scala 1:10.000;

G11-Tav. a Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Molere - Degioz - Eaux Rousses). Planimetria su base a curve di livello della C.T.R scala 1:10.000;

G11-Tav. b Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Pont - Nivolet). Planimetria su base a curve di

Sur proposition de l'assesseur au territoire et à l'environnement, Manuela ZUBLENA ;

À l'unanimité,

délibère

1. Aux termes de l'art. 37 de la LR n° 11/1998, la cartographie des espaces inconstructibles du fait du risque d'avalanche ou de coulée de neige, adoptée par la délibération du Conseil communal de VALSAVARENCHÉ n° 29 du 18 novembre 2010, soumise à la Région le 24 novembre 2010 et composée des pièces indiquées ci-dessous, est approuvée :

livello della C.T.R scala 1:10.000;

G11-Tav. c Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Gran Paradiso). Planimetria su base a curve di livello della C.T.R scala 1:10.000;

G12-Tav. a Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Molere - Bois de Clin). Planimetria su base catastale scala 1:5.000;

G12-Tav. b Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Rovenaud - Degioz - Tignet). Planimetria su base catastale scala 1:5.000;

G12-Tav. c Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Bien - Eaux Rousses). Planimetria su base catastale scala 1:5.000;

G12-Tav. d Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Pont - Breuil).

PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE SCALA 1:5.000;

G12-Tav. e Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Grand Etret - Nivolet). Planimetria su base catastale scala 1:5.000;

G15-Tav. a Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Molere - Fenille). Planimetria su base catastale scala 1:2.000;

G15-Tav. b Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Bois de Clin - Rovenaud). Planimetria su base catastale scala 1:2.000;

G15-Tav. c Carta dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (Degioz - Eaux Rousses). Planimetria su base catastale scala 1:2.000.

2. di approvare, ai sensi degli artt 35 e 36, della l.r. 11/1998, la variante alle Norme Tecniche di Attuazione, adottata dal comune di VALSAVARENCHÉ con deliberazione consiliare n. 29 del 18 novembre 2010, trasmessa alla Regione per l'approvazione in data 24 novembre 2010, e composta dall'elaborato seguente:

- Norme tecniche di attuazione.

con le seguenti modificazioni:

- a pagina 3, il primo paragrafo del punto C.1), del Capitolo Terreni sedi di frane, che recita: Aree ad alta pericolosità di cui all'art. 35, comma 1-F1: sono riferite a settori dissestati di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici.”, è soppresso;
- a pagina 4, il primo paragrafo del punto C.2), del Capitolo Terreni sedi di frane, che recita: Aree a media pericolosità ai sensi all'art. 35, comma 1-F2: sono riferite a settori dissestati di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate (v. art. 35, comma 1, lettera b).”, è soppresso;
- a pagina 5, il primo paragrafo, del punto C.3), del Capitolo Terreni sedi di frane, che recita: Aree a bassa pericolosità ai sensi dell'art. 35, comma 1-F3: sono riferite a settori di piccola estensione o bassa pericolosità caratterizzati da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici (v. art. 35, comma 1, lettera c).”, è soppresso;
- a pagina 8, le parole, dal terzo paragrafo del punto Fascia C, del Capitolo Terreni a rischio di inondazioni, che

3. di demandare al Comune l'adeguamento dell'elaborato Norme tecniche di attuazione alle modificazioni apportate in sede di approvazione; l'elaborato adeguato dovrà essere, entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Comune della presente deliberazione, sottoposto per una formale verifica alla struttura regionale competente (Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche), che dovrà provvedervi entro i 60 giorni successivi;

4. di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La variante des Normes techniques d'application, adoptée par la délibération du Conseil communal de VALSAVARENCHÉ n° 29 du 18 novembre 2010, soumise à la Région le 24 novembre 2010 et composée de la pièce indiquée ci-dessous, est approuvée au sens des art. 35 et 36 de la LR n° 11/1998 :

et subit les modifications ci-après :

recitano: “Sulla base di quanto disposto all'art. 36 della Legge regionale 6 aprile 1998, n° 11...” fino alla fine del primo alinea di pagina 10 che recita: “evitare alterazioni del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni di linee di deflusso occasionali, salvo quegli interventi finalizzati alla riduzione del rischio.” sono sostituite con le seguenti parole: “In relazione alla limitazione d'uso del suolo, nell'area compresa in fascia C, si deve fare riferimento a quanto indicato dall'art. 36 della legge regionale del 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i.”

- a pagina 10, in ottemperanza a quanto già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 dell'8 febbraio 2008, le parole “In relazione all'analisi territoriale si sono individuate aree di cautela Ic nei seguenti settori di territorio:
 - impluvio del Bois Fontaine, Ic con vincolo di Fascia A;
 - impluvi di Payel, Ic con vincolo di Fascia A;
 - impluvi e versanti del Plan Nivolet, Ic con vincolo di Fascia B;
 - impluvi e versanti a valle del ghiacciaio di Seyvaz, Ic con vincolo di Fascia B;
 - Plan Nivolet, Ic con vincolo di Fascia C.”
- sono soppresse.

3. La Commune de VALSAVARENCHÉ est tenue de modifier les Normes techniques d'application sur la base des modifications approuvées et de les soumettre, dans les 60 jours qui suivent la réception de la présente délibération, à la structure régionale compétente (à savoir le Département de la protection des sols et des ressources hydriques), afin que celle-ci procède sous 60 jours aux contrôles y afférents

4. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Deliberazione 2 febbraio 2011, n. 302.

Approvazione delle Linee Guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2955 in data 23 ottobre 2009. Proroga al 30 settembre 2011 dei termini previsti dall'art. 7 del Dispositivo di accreditamento delle sedi formative. impegno di spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di approvare le Linee guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale, riportate nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante;

2) di stabilire che, ai fini dell'adeguamento al Requisito R12, il termine previsto dall'art. 7 del dispositivo di accreditamento delle sedi formative sia prorogato al 30 settembre 2011;

3) di approvare ed impegnare, per l'anno 2011, la spesa presunta di Euro 10.800,00 (diecimilaottocento) IVA inclusa, per le spese di pubblicazione degli avvisi pubblici e di affitto dei locali per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica e di valutazione sul Capitolo 30055 "Spese per l'attuazione di interventi oggetto di contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo di Rotazione statale - Programma Obiettivo 2 Occupazione 2007/2013" richiesta nr. 15344 "Asse 2 - Occupabilità - spese" del bilancio di gestione per il triennio 2011-2013 della Regione, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di rinviare a successivi provvedimenti la nomina degli esperti per la realizzazione delle attività di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei dossier individuali e per la partecipazione alla Commissione per la certificazione delle competenze;

5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata – per estratto – sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato omissis.

Deliberazione 11 febbraio 2011, n. 307.

"Autorizzazione, alla società cooperativa sociale Etnos di POLLEIN, all'esercizio di un'attività socio- educativa nella struttura adibita ad asilo nido aziendale per ventiquattro posti e garderie per dodici posti, sita nel medesimo Comune, ai sensi della DGR 2191/2009".

Délibération n° 302 du 2 février 2011,

portant approbation des lignes directrices de la procédure de certification des compétences des opérateurs de la formation professionnelle, en application de la délibération du Gouvernement régional n° 2955 du 23 octobre 2009, prorogation au 30 septembre 2011 du délai fixé par l'art. 7 des Dispositions d'agrément des centres de formation et engagement de la dépense y afférente.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les lignes directrices de la procédure de certification des compétences des opérateurs de la formation professionnelles sont approuvées telles qu'elles figurent à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

2) Aux fins du respect de la condition requise R12, le délai fixé par l'art. 7 des Dispositions d'agrément des centres de formation est prorogé au 30 septembre 2011 ;

3) La dépense prévue pour la publication des avis publics et pour la location des locaux nécessaires aux fins de la réalisation des activités d'assistance technique et d'évaluation, qui s'élève à 10 800,00 (dix mille huit cents euros et zéro centime), IVA comprise, au titre de 2011 est approuvée et engagée sur le chapitre 30055 «Dépenses en vue de la réalisation des actions cofinancées par le Fonds social européen (FSE), par les fonds de roulement de l'État et par la Région - Programme Objectif 2 - Emploi 2007/2013», détail n° 15344 «Axe 2 - Employabilité - Dépenses» du budget de gestion 2011-2013 de la Région, qui dispose des ressources nécessaires ;

4) La nomination des spécialistes pour la réalisation des activités d'assistance technique en vue de l'élaboration des dossiers individuels et pour la participation à la Commission de certification des compétences est renvoyée à des actes ultérieurs ;

5) La présente délibération est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région.

Les annexes ne sont pas publiées.

Délibération n° 307 du 11 février 2011,

autorisant la coopérative sociale «Etnos» de POLLEIN à exercer une activité socio-éducative dans la structure qui accueille une crèche d'entreprise pour vingt-quatre enfants et une garderie pour douze enfants, sur le territoire de ladite commune, au sens de la DGR n° 2191/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di autorizzare la società cooperativa sociale Etnos di POLLEIN, all'esercizio di un'attività socio-educativa nella struttura adibita ad asilo nido aziendale per ventiquattro posti e garderie per dodici posti, sita nel Comune medesimo, in località Autoporto, n. 33/p, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2191 in data 7 agosto 2009;

2. di stabilire che l'autorizzazione di cui al precedente punto 1. è subordinata al rispetto di quanto segue:

- a) trasmissione, entro tre mesi dall'adozione della presente deliberazione, al Servizio risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, della documentazione attestante l'adempimento a tutte le prescrizioni espresse in premessa;
- b) il divieto, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione regionale, di apportare modificazioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed alla destinazione d'uso dei locali;
- c) l'obbligo del mantenimento della struttura edilizia e delle attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio, di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l'osservanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;
- d) l'obbligo dell'adozione delle misure di protezione dal contagio professionale da HIV indicate nel decreto del Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;
- e) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che gli scarichi, che per composizione e per limiti di accettabilità non possono essere immessi nella fognatura urbana, siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento, in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori, al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante trasporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso della prescritta autorizzazione o dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;
- f) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che il conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effettuati in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. La coopérative sociale «Etnos» de POLLEIN est autorisée à exercer une activité socio-éducative dans la structure qui accueille une crèche d'entreprise pour vingt-quatre enfants et une garderie pour douze enfants, sur le territoire de ladite Commune (33/p, Autoport), au sens de la délibération du Gouvernement régional n° 2191 du 7 août 2009 ;

2. La délivrance de l'autorisation visée au point 1 ci-dessus est subordonnée au respect des dispositions ci-après :

- a) La coopérative en cause est tenue de transmettre au Service des ressources de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, dans les trois mois qui suivent l'adoption de la présente délibération, la documentation attestant que les prescriptions indiquées au préambule de la présente délibération sont respectées ;
- b) La dotation en équipements, le plan des locaux et l'affectation de ceux-ci ne peuvent être modifiés sans autorisation préalable de l'Administration régionale ;
- c) Les bâtiments et les installations doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de santé publique, d'hygiène, de prévention des incendies et d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi qu'aux dispositions UNI et CEI en matière d'installations électriques ;
- d) Toutes mesures de protection des professionnels de santé contre le risque de contamination par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret du Ministère de la santé du 28 septembre 1990 ;
- e) À défaut de station d'épuration, les effluents ne pouvant être déchargés dans les égouts du fait de leur composition et de leurs limites d'acceptabilité doivent être canalisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux afin d'être transférés dans des installations de traitement par une entreprise spécialisée munie de l'autorisation prescrite ou immatriculée au registre national des entreprises d'évacuation des ordures, aux termes du DM n° 406 du 28 avril 1998 ;
- f) Il doit être procédé à la collecte et à l'évacuation des déchets spéciaux conformément à l'art. 45 du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin 2000, modifié par le DPR n° 254 du 15 juillet 2003 ;

- g) l'obbligo dell'adozione di misure atte a garantire che lo smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti punti d) e e) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- h) l'obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci giorni – alla struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi;
3. di stabilire che le attività e le prestazioni erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate da personale in possesso della specifica abilitazione all'esercizio della professione in rapporto alle prestazioni svolte;
4. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009, l'autorizzazione è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e che l'eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, almeno sei mesi prima della scadenza;
5. di stabilire che l'autorizzazione prevista dal precedente punto 1. non può essere, in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi;
6. di stabilire che, ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale n. 2191/2009, ogni violazione a quanto prescritto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltretutto, in relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione stessa da parte della Giunta regionale;
7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi previste dalla normativa vigente in materia di apertura al pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui trattasi;
8. di stabilire che, a seguito dell'emissione di atti di pertinenza dello Stato o della Regione in materia di requisiti strutturali ed organizzativi per l'esercizio di attività socio-educative per la prima infanzia, il titolare della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto all'adeguamento della stessa secondo i modi ed i tempi previsti dalla normativa statale o regionale;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione – per estratto – sul Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia di qualità dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, alla struttura regionale competente in materia di prima infanzia e al Comune di POLLEIN.
- g) L'élimination finale des déchets visés aux lettres d) et e) ci-dessus doit être effectuée dans des installations construites, gérées et autorisées au sens du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 ;
- h) Tout changement au niveau du respect des conditions requises aux fins de l'autorisation en cause doit être communiqué sous dix jours à la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité ;
3. Le personnel œuvrant dans la structure en cause doit justifier de son aptitude à l'exercice des activités et des prestations qu'il est appelé à fournir, compte tenu de la nature de celles-ci ;
4. Aux termes de l'art. 11 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, la durée de validité de l'autorisation visée à la présente délibération est fixée à cinq ans à compter de la date de cette dernière. Le renouvellement éventuel de l'autorisation doit faire l'objet, six mois au moins avant l'expiration de celle-ci, d'une demande ad hoc assortie de la documentation nécessaire ;
5. L'autorisation visée au point 1 de la présente délibération ne peut être cédée à des tiers, sous aucune forme ni à aucun titre ;
6. Aux termes de l'art. 14 de la délibération du Gouvernement régional n° 2191/2009, toute violation des dispositions visées à la présente délibération implique l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière ; par ailleurs, l'autorisation en cause peut être suspendue ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction de la gravité des faits contestés ;
7. Il y a lieu de demander les autorisations et les prescriptions du ressort d'autres établissements, organes et organismes au sens de la réglementation en vigueur en matière d'ouverture au public et d'exercice des activités autorisées ;
8. Au cas où l'État ou la Région adopteraient des actes en matière de conditions structurelles et organisationnelles requises aux fins de l'exercice des activités socio-éducatives pour la première enfance, le titulaire de la structure concernée doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon les modalités et les délais prévus par la réglementation nationale ou régionale en vigueur ;
9. La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région ;
10. La présente délibération est transmise par la structure de l'Assessorat régional de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétente en matière de qualité à la structure régionale compétente en matière de première enfance et à la Commune de POLLEIN.

Deliberazione 18 febbraio 2011, n. 314.

Variazione al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, conseguente modifica al bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 e di cassa per l'anno 2011 per l'iscrizione di un finanziamento erogato dalla "fondazione CRT - Cassa di Risparmio di TORINO" quale contributo per la campagna di sensibilizzazione contro la rottura dell'aneurisma dell'aneurisma dell'aorta addominale "Un minuto che vale una vita".

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 come da tabella allegata alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla presente deliberazione, il bilancio di gestione e il bilancio di cassa approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010;

3) di disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa al Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua adozione.

Délibération n°314 du 18 février 2011,

rectifiant le budget prévisionnel 2011/2013, le budget de gestion 2011/2013 et le budget de caisse 2011 de la Région, du fait de l'inscription d'un financement accordé par la Fondation CRT - Cassa di Risparmio di TORINO à titre de subvention pour la réalisation de la campagne de sensibilisation au problème de la rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale dénommée Un minuto che vale una vita.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les rectifications du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région sont approuvées telles qu'elles figurent au tableau annexé à la présente délibération ;

2) Les budgets de gestion et de caisse, approuvés par la délibération du Gouvernement régional n°3580 du 23 décembre 2010, sont modifiés comme il appert des annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région et transmise au Conseil régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et, au sens du sixième alinéa de l'art. 29 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009.

UPB	Cap.	Tit.	Descrizione capitolo	Rich.	Descrizione Richiesta	Struttura Dirigenziale	Obiettivo Gestionale	importo	Motivazione	
								2011	2012	2013
01.03.001.80 RESTITUZIONI, RECUPERI, RIMBORSI E CONCORSI VARI	07100	03	NUOVA DESCRIZIONE: Finanziamenti conferiti da enti, associazioni, società e privati in genere per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica, sportiva e socio-sanitaria (comprende entrate rilevanti ai fini I.V.A.)	16979	CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CRT PER LA CAMPAGNA "UN MINUTO CHE VALE LA VITA"	17.01.03 SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE SALUTE MENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE	171352 Entrate derivanti da contributi e assegnazioni da enti/istituzioni private	20.000,00	0,00	0,00 Titolo giuridico: Nota Fondazione CRT prot. n. AI/1997 del 25 ottobre 2010 (prot. arrivo n. 184/ass del 4 gennaio 2011)
01.09.002.10 ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO FINANZIATI CON ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	60036	01	Spese finanziate con fondi provenienti da sponsorizzazioni per campagne di prevenzione e promozione della salute in ambito sanitario	16991	Spese per la Campagna "Un minuto per la vita"	17.01.03 SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE SALUTE MENTALE E PROMOZIONE DELLA SALUTE	171303 Altri interventi nel settore sanitario finanziati con entrate con vincolo di destinazione - 1.9.2.10	20.000,00	0,00	0,00 Assegnazione da parte della Fondazione CRT di un contributo per la realizzazione della Campagna "Un minuto che vale una vita"

VARIAZIONI AL BILANCIO DI CASSA

capitolo	Descrizione capitolo	Importo		Struttura Dirigenziale
		2011	2012	
00030	Fondo cassa		20.000,00	
90360	Fondo di riserva di cassa assegnato al Servizio gestione spese		20.000,00	12.02.01 SERVIZIO GESTIONE SPESE

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 201
in data 4 febbraio 2011.**

Bando di concorso realizzare la cittadinanza per l'assegnazione di due borse di studio a favore di due studenti frequentanti la classe prima di una scuola secondaria di primo grado intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana BRIVIO - anno scolastico 2010/2011.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in esecuzione della volontà testamentaria della professoressa Liliana BRIVIO, benemerita per l'impegno profuso nella resistenza al nazi-fascismo e nell'insegnamento per decenni nelle scuole della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano combattente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di studio e delle borse di studio intitolate a "Ugo e Liliana BRIVIO".

Art. 1

Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l'assegnazione di n. 2 borse di studio dell'importo di € 900,00 (novecento/00) ciascuna a favore di due studenti bisognosi e meritevoli frequentanti, nell'anno scolastico 2010/2011, la classe prima di un corso di studio di scuola secondaria di primo grado di un'istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle d'Aosta.

Il concorso intende premiare due studenti che si sono distinti significativamente nella realizzazione della cittadinanza.

I vincitori conservano il diritto alla fruizione della borsa di studio per il triennio di scuola secondaria di primo grado previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, del mantenimento dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2

Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

- frequentanti, nell'anno scolastico 2010/2011, la classe prima di un corso di studio di scuola secondaria di primo grado di un'istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle d'Aosta;
- residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- che abbiano conseguito al termine dell'anno scolastico 2010/2011 la valutazione media minima di 7,00

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DE L'ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 201 du 4 février 2011.

Avis de concours pour l'attribution de deux bourses d'études à la mémoire des frères Ugo et Liliana BRIVIO à deux élèves de première d'une école secondaire du premier degré - Année scolaire 2010/2011.

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pendant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue carrière d'enseignant dans les écoles de la Vallée d'Aoste, et grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo BRIVIO, ancien partisan, titulaire d'une maîtrise en chimie pure, la Région autonome Vallée d'Aoste institue les prix et les bourses d'études « Ugo et Liliana BRIVIO ».

Art. 1^{er}

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l'attribution de deux bourses d'études de 900,00 € (neuf cents euros et zéro centime) chacune à deux élèves démunis et méritants qui, au cours de l'année scolaire 2010/2011, ont fréquenté la classe de première d'une école secondaire du premier degré dans une institution scolaire régionale ou agréée ayant son siège en Vallée d'Aoste.

Le concours entend primer deux élèves qui se sont distingués de manière significative dans la concrétisation du principe de la citoyenneté.

Les lauréats conservent le droit de bénéficier des bourses d'études en cause au titre des trois années d'école secondaire du premier degré, sur vérification par l'institution scolaire du maintien des conditions prévues par le présent avis.

Art. 2

Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui répond aux conditions suivantes :

- fréquenter, au cours de l'année scolaire 2010/2011, la classe de première auprès d'une école secondaire du premier degré dans une institution scolaire régionale ou agréée ayant son siège en Vallée d'Aoste ;
- être résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins un an à la date de présentation de sa demande ;
- avoir obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2010/2011, une appréciation moyenne de 7,00/10 ; les notes de

decimi, con esclusione dei giudizi di religione e di comportamento;

- in possesso di una situazione economica valutata mediante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad € 15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi all'anno 2010;
- che non siano beneficiari di analoghe borse di studio erogate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3 Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano particolarmente distinti, nell'anno scolastico 2010/2011, con le loro azioni e i loro comportamenti nel:

- cogliere il valore positivo dell'istituzione scolastica, della quale rispettano consapevolmente le regole, le persone, i ruoli;
- assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare senso di responsabilità nel vivere la condizione di studente, raccogliendo con convinzione le proposte culturali e le occasioni di crescita personale offerte dalla scuola;
- essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e con i quali interagiscono contribuendo all'instaurarsi di un clima sereno, equilibrato e costruttivo;
- armonizzare la positiva partecipazione alla vita scolastica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All'interno di ogni istituzione scolastica il dirigente scolastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto conto delle finalità del concorso e delle condizioni per la partecipazione, individua uno studente che risponda significativamente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige un'ampia relazione circostanziata con dati di fatto che permetta alla commissione di acquisire elementi di valutazione decisivi ai fini della graduatoria finale e formulare un giudizio non generico.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istituzioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve essere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentante legale dello studente;

conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

- appartenir à un foyer dont l'ISSEE, calculé sur la base du revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2010 ne dépasse pas 15 000,00 euros ;
- ne pas bénéficier d'autres allocations analogues octroyées par l'Administration régionale.

Art. 3 Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au cours de l'année scolaire 2010/2011 et dans le cadre de la concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particulièrement distingués, par leurs actions et leurs comportements, en l'occurrence pour avoir su :

- reconnaître les valeurs positives de l'institution scolaire dont ils respectent de manière consciente les règles, les personnels et les rôles ;
- remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire preuve de sens de responsabilité dans leur condition d'élèves, en profitant avec conviction des propositions culturelles et des occasions de croissance personnelle fournies par l'école ;
- représenter un point de repère pour leurs camarades qu'ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels ils interagissent, contribuant ainsi à la création d'un climat serein, équilibré et constructif ;
- concilier la participation avec succès à la vie scolaire et leurs intérêts personnels, en s'exprimant avec authenticité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur proposition des conseils de classe et compte tenu des finalités du concours et des conditions de participation, choisit un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéristiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et détaillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au jury des éléments d'évaluation et de formuler un jugement motivé.

Art. 4 Délais et modalités de présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions scolaires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l'élève attestant qu'il accepte la candidature ;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoga borsa di studio erogata dall'Amministrazione regionale e di essere residente in Valle d'Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
3. attestazione I.S.E.E. di cui all'art. 2;
4. relazione dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 3 accompagnata dall'attestazione relativa alla valutazione media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2011, al seguente indirizzo:

Assessorato regionale istruzione e cultura
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, composta da:

- un dirigente dell'Assessorato istruzione e cultura;
- un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo;
- un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo;
- un rappresentante di istituzioni culturali operanti in Valle d'Aosta nell'ambito della ricerca storico-letteraria o scientifica, seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in base ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante l'assegnazione dei relativi punteggi:
 - merito scolastico (massimo punti 2);
 - condizioni economiche (massimo punti 3);
 - requisiti di candidatura di cui all'art. 3 (massimo punti 5).

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

- da 8,00 a 8,99/10 puntu 1
- da 9,00 a 10,00/10 puntu 2.

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di

2. Déclaration de l'élève attestant qu'il ne bénéficie pas d'autres allocations analogues octroyées par l'Administration régionale et qu'il réside en Vallée d'Aoste depuis un an au moins à la date de présentation de la demande ;
3. Attestation ISEE visée à l'art. 2 du présent avis ;
4. Rapport de l'institution scolaire visé à l'art. 3 du présent avis assorti de l'attestation relative à la note moyenne obtenue par l'élève compte tenu des dispositions de l'art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin 2011, 12 h, sous peine d'exclusion, à l'adresse suivante :

Assessorat de l'éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l'éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et composé des membres suivants :

- un dirigeant de l'Assessorat de l'éducation et de la culture ;
- un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;
- un directeur des institutions scolaires du deuxième cycle ;
- un représentant des institutions culturelles œuvrant en Vallée d'Aoste dans le domaine de la recherche historique, littéraire ou scientifique, sélectionne les candidatures et établit un classement en fonction des points attribués suivant les critères d'évaluation indiqués ci-après :
 - mérite scolaire : 2 points maximum ;
 - conditions économiques : 3 points maximum ;
 - conditions visées à l'art. 3 du présent avis : 5 points maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes correspondantes aux mentions indiquées ci-après donnent droit à des points, à savoir :

- très bien : 1 point ;
- excellent : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points

accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

- I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1
- I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2
- I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3.

Per i requisiti di candidatura di cui all'articolo 3, è prevista l'attribuzione di 5 punti.

L'attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una valutazione comparativa delle candidature relativamente ai descrittori elencati all'articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere significativamente alle richieste del concorso.

Art. 6 Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l'erogazione delle borse e dei premi di studi inerenti il lascito "BRIVIO".

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammissione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'aiuto di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento sovraintendenza agli studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in AOSTA, Piazza Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore della Direzione politiche educative del Dipartimento sovraintendenza agli studi.

Art. 7 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore della Direzione politiche educative del Dipartimento sovraintendenza agli studi.

sont attribués comme suit :

- ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;
- ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;
- ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l'art. 3 du présent avis donnent droit à l'attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d'une évaluation comparative des candidatures, compte tenu des éléments visés à l'art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les bourses en cause si aucune candidature ne respecte les conditions requises.

Art. 6 Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à caractère personnel :

au sens de l'art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la collecte et le traitement des données personnelles sont effectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins du versement des bourses et des prix d'études accordés en vertu du legs BRIVIO.

La communication des données en cause est facultative ; toutefois, le refus implique l'exclusion du concours.

Le traitement des données est effectué manuellement et à l'aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d'exercer les droits visés aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notamment le droit d'accéder à ses propres données personnelles, d'en demander la rectification, la mise à jour et l'effacement, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collectées en violation de la loi, ainsi que de s'opposer au traitement desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des politiques de l'éducation du Département de la Surintendance des écoles.

Art. 7 Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des politiques de l'éducation du Département de la Surintendance des écoles.

Art. 8
Accertamenti

L'Amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte, avvalendosi anche di controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritieri non sono ammessi ai benefici e sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

l'Assessore
Laurent VIERIN

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 201 in data 4 febbraio 2011.

Bando di concorso educazione alla cittadinanza e all'interculturalità per l'assegnazione di tre premi di studio a favore di studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di primo grado intitolati alla memoria dei fratelli ugo e liliana BRIVIO - anno scolastico 2010/2011.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in esecuzione della volontà testamentaria della professoressa Liliana BRIVIO, benemerita per l'impegno profuso nella resistenza al nazifascismo e nell'insegnamento per decenni nelle scuole della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano combattente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di studio e delle borse di studio intitolate a "Ugo e Liliana BRIVIO".

Art. 1
Oggetto del concorso

Il premio di studio è incentrato sul tema Educazione alla cittadinanza e all' interculturalità relativamente agli aspetti di accoglienza ed integrazione culturale.

Gli studenti interessati, a coppie formate da due studenti, compagni di classe, di cui uno italiano ed uno nato all'estero e vissuto una parte della sua vita nel paese di origine, elaborano un testo, sottoforma di reportage giornalistico, della lunghezza di 5/6 cartelle dattiloscritte per un numero complessivo di battute compreso tra 8.000 e 12.000, inclusi gli spazi.

Il lavoro deve prendere l'avvio da una o più interviste rivolte dallo studente italiano al compagno - eventualmente estese ai suoi familiari, su due dei seguenti aspetti della realtà quotidiana del suo paese di origine: cibo, giochi, feste, tradizioni, scuola.

Nel reportage i candidati, congiuntamente, fanno emergere i contenuti dell'intervista e le riflessioni sulle somiglianze e differenze fra i loro due paesi.

L'elaborato deve contenere le firme leggibili dei due

Art. 8
Contrôles

Aux termes des dispositions en vigueur, l'Administration régionale peut décider à tout moment de vérifier, éventuellement au hasard, la véracité des déclarations effectuées.

Les personnes qui effectuent des déclarations mensongères ne peuvent bénéficier des bourses en cause et peuvent subir les sanctions prévues par les lois en vigueur en la matière.

L'assesseur,
Laurent VIÉRIN

Annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 201 du 4 février 2011.

Avis de concours pour l'attribution de trois prix d'études à la mémoire des frères Ugo et Liliana BRIVIO aux élèves des écoles secondaires du premier degré - Année scolaire 2010/2011.

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pendant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue carrière d'enseignant dans les écoles de la Vallée d'Aoste, et grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo BRIVIO, ancien partisan, titulaire d'une maîtrise en chimie pure, la Région autonome Vallée d'Aoste institue les prix et les bourses d'études « Ugo et Liliana BRIVIO ».

Art. 1^{er}
Objet du concours

Les prix d'études en cause concernent le thème de l'éducation à la citoyenneté et de l'interculturalité, et notamment les volets de l'accueil et de l'intégration culturelle.

Le concours est ouvert aux couples composés de deux camarades de classe, dont l'un italien et l'autre né à l'étranger et ayant vécu une partie de sa vie dans son pays d'origine, qui doivent rédiger un texte, sous forme d'enquête-reportage, d'une longueur de 5/6 pages dactylographiées (de 8 000 à 12 000 caractères, espaces compris).

Le travail doit se fonder sur une ou plusieurs interviews de l'élève italien à son camarade et, éventuellement, aux membres du foyer de celui-ci, concernant deux des aspects de la vie quotidienne du pays d'origine dudit camarade, en l'occurrence : alimentation, jeux, fêtes, traditions et école.

Dans leur enquête-reportage, les deux candidats illustrent les contenus des interviews et leurs réflexions sur les similitudes entre leurs pays d'origine.

Les candidats doivent signer leur travail de manière li-

candidati e l'indicazione dell'indirizzo, della classe e della scuola di appartenenza.

Art. 2 Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

- frequentanti, nell'anno scolastico 2010/2011, la scuola secondaria di primo grado, regionale o paritaria, ubicata in Valle d'Aosta;
- residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 Importo del premio

Saranno assegnati i seguenti tre premi di studio:

1° coppia classificata: Euro 800,00 (Euro 400,00 a studente)
2° coppia classificata: Euro 600,00 (Euro 300,00 a studente)
3° coppia classificata: Euro 400,00 (Euro 200,00 a studente).

I premi sono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4 Finalità del concorso

Il concorso si prefigge di:

- Favorire la conoscenza di una realtà diversa incoraggiando il confronto interculturale;
- Promuovere la collaborazione e i rapporti fra giovani di diverse culture;
- Sviluppare le capacità di ascolto attivo e la riflessione.

Art. 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso delle coppie di studenti interessati sono redatte dai rispettivi legali rappresentanti su apposito modulo predisposto dalla Direzione politiche educative.

Le domande per la partecipazione devono essere indirizzate alla Direzione politiche educative del Dipartimento sovraintendenza agli studi e presentate dai legali rappresentanti di entrambi gli studenti all'istituzione scolastica di appartenenza, la quale le farà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 maggio 2011 al seguente indirizzo:

Assessorato regionale istruzione e cultura
Dipartimento sovraintendenza agli studi
Direzione politiche educative

sible et indiquer l'adresse, ainsi que la classe et l'école qu'ils fréquentent.

Art. 2 Conditions requises

Peut participer au concours en question tout élève qui répond aux conditions suivantes :

- fréquenter, au cours de l'année scolaire 2010/2011, une école secondaire du premier degré, régionale ou agréée, située en Vallée d'Aoste ;
- être résidant en Vallée d'Aoste depuis au moins un an à la date de présentation de sa demande.

Art. 3 Montant des prix

Les montants des trois prix d'études sont les suivants :

couple classé 1^{er}: 800,00 € (400,00 € par élève);
couple classé 2^e : 600,00 € (300,00 € par élève);
couple classé 3^e : 400,00 € (200,00 € par élève).

Lesdits montants comprennent les retenues prévues par la loi.

Art. 4 Buts du concours

Le concours a pour but :

- de favoriser la connaissance d'une réalité différente et d'encourager les rapports interculturels ;
- d'encourager la collaboration et les relations entre les jeunes de différentes cultures ;
- de développer la capacité d'écoute active et la réflexion.

Art. 5 Délais et modalités de présentation des demandes

Les demandes de participation au concours en cause doivent être rédigées par les représentants légaux des deux élèves intéressés sur le formulaire prévu à cet effet par la Direction des politiques de l'éducation.

Lesdites demandes doivent être adressées à la Direction des politiques de l'éducation et présentées, par les représentants légaux des deux élèves, à l'institution scolaire d'appartenance qui est chargée de les faire parvenir au plus tard le 13 mai 2011, 12 h, sous peine d'exclusion, à l'adresse suivante :

Assessorat de l'éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l'éducation

Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

La firma del richiedente può essere apposta sulla domanda alla presenza del dipendente della scuola addetto alla ricezione che verificherà l'identità dello stesso tramite documento di identità personale in corso di validità. In caso contrario deve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità del richiedente, pena l'esclusione.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, l'elaborato di cui all'articolo 1.

Art. 6 Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, composta da:

- un dirigente dell'Assessorato istruzione e cultura
- un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo
- un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo
- un rappresentante di istituzioni culturali operanti in Valle d'Aosta nell'ambito della ricerca storico-letteraria o scientifica, seleziona gli elaborati ritenuti meritevoli e ne redige la graduatoria in base ai seguenti criteri:
 1. coerenza con il tema
 2. significatività del contenuto
 3. rispetto del formato
 4. chiarezza espositiva
 5. correttezza ed efficacia espressiva.

La Commissione si riserva di non assegnare il premio qualora nessun elaborato risulti corrispondere significativamente alle richieste del concorso.

Nei limiti della disponibilità dei fondi potranno essere assegnati dei premi ex aequo.

ART. 7 Informazioni complementari

Gli elaborati non saranno restituiti.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva la facoltà di pubblicare gli elaborati premiati. In tal caso gli autori rinunciano ad ogni forma di compenso.

I partecipanti al concorso, con l'invio dell'elaborato, garantiscono che lo stesso è prodotto originale e liberano la Regione Autonoma Valle d'Aosta da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, avessero a eccepire in ordine all'utilizzazione prevista dal presente bando.

250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

La signature du demandeur peut être apposée en présence du fonctionnaire de l'école compétent qui vérifie l'identité du signataire au vu d'une pièce d'identité en cours de validité. Dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa demande la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, sous peine d'exclusion.

Ladite demande doit être assortie, sous peine d'exclusion, du texte visé à l'art. 1^{er} du présent avis.

Art. 6 Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et composé des membres suivants :

- un dirigeant de l'Assessorat de l'éducation et de la culture ;
- un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;
- un directeur des institutions scolaires du deuxième cycle ;
- un représentant des institutions culturelles œuvrant en Vallée d'Aoste dans le domaine de la recherche historique, littéraire ou scientifique, sélectionne les textes méritant d'être primés et établit un classement suivant les critères indiqués ci-après :
 1. Cohérence avec le thème du concours ;
 2. Importance des contenus ;
 3. Respect du format ;
 4. Clarté de l'exposition ;
 5. Correction et efficacité de l'expression.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les prix en cause si aucun des textes présentés ne respecte les conditions requises.

Des prix ex-æquo peuvent être attribués dans la limite des fonds disponibles.

Art. 7 Informations complémentaires

Les textes présentés ne sont pas restitués.

La Région autonome Vallée d'Aoste se réserve la faculté de publier les textes primés ; en l'occurrence, les auteurs renoncent à toute forme de rémunération.

Les participants au concours garantissent que le texte présenté est original et dégagent la Région autonome Vallée d'Aoste de toute responsabilité vis-à-vis des tiers qui, à quelque titre que ce soit, contesteraient l'utilisation des textes prévue par le présent avis.

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per l'erogazione delle borse e dei premi di studi inerenti il lascito "BRIVIO" e, all'occorrenza, per la pubblicazione dell'elaborato.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammissione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'aiuto di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento sovraintendenza agli studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in AOSTA, Piazza Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore della Direzione politiche educative del Dipartimento sovraintendenza agli studi.

Art 8 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore della Direzione politiche educative del Dipartimento sovraintendenza agli studi.

Art 9 Accertamenti

L'Amministrazione regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verifiche per controllare la veridicità delle dichiarazioni fatte, avvalendosi anche di controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritieri non sono ammessi ai benefici e sono punibili ai sensi delle leggi vigenti in materia.

l'Assessore
Laurent VIERIN

Informations en matière de protection des données à caractère personnel :

au sens de l'art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la collecte et le traitement des données personnelles sont effectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins du versement des bourses et des prix d'études accordés en vertu du legs BRIVIO et, éventuellement, de la publication des textes primés.

La communication des données en cause est facultative ; toutefois, le refus implique l'exclusion du concours.

Le traitement des données est effectué manuellement et à l'aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d'exercer les droits visés aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notamment le droit d'accéder à ses propres données personnelles, d'en demander la rectification, la mise à jour et l'effacement, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collectées en violation de la loi, ainsi que de s'opposer au traitement desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d'Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des politiques de l'éducation du Département de la Surintendance des écoles.

Art. 8 Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des politiques de l'éducation du Département de la Surintendance des écoles.

Art. 9 Contrôles

Aux termes des dispositions en vigueur, l'Administration régionale peut décider à tout moment de vérifier, éventuellement au hasard, la véracité des déclarations effectuées.

Les personnes qui effectuent des déclarations mensongères ne peuvent bénéficier des prix d'études en cause et peuvent subir les sanctions prévues par les lois en vigueur en la matière.

L'assesseur,
Laurent VIÉRIN

**ASSESSORATO
OPERE PUBBLICHE,
DIFESA DEL SUOLO
E EDILIZIA RESIDENZIALE**

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990, legge regionale n. 6 agosto 2007, n. 19 e di avvenuto deposito del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriaione per pubblica utilità in Valle d'Aosta.

1. *Amministrazione competente:* Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Direzione opere stradali.

2. *Oggetto del procedimento:* Avvio delle procedure relative alla realizzazione dei lavori di allargamento, sistemazione ed ammodernamento della strada regionale n. 45 della Valle d'Ayas nei comuni di VERRÈS e CHALLAND-SAINT-VICTOR. Lotto 1 - tra le progressive km 0+300 e km 1+500 in comune di VERRÈS, la cui proposta di intesa ed il progetto preliminare sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2636 in data 12 agosto 2005. La realizzazione dell'opera comporterà dichiarazione di pubblica utilità e l'avvio delle relative procedure d'esproprio per pubblica utilità come prescritto dalle leggi vigenti in materia.

3. *Struttura responsabile:* La struttura responsabile del procedimento è la Direzione opere stradali dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. Il coordinatore del ciclo è l'istruttore tecnico geom. Nello CERISE.

4. *Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:* Gli elaborati progettuali sono consultabili (art. 40 e successivi della l.r. 19/2007) presso gli uffici della Direzione opere stradali, Via Promis n. 2/a, dal lunedì al venerdì nel seguente orario: 9.00-14.00. Prima di recarsi in tali uffici, al fine di garantire la presenza in sede del coordinatore del ciclo, si consiglia di prendere contatti telefonici in orario d'ufficio, al n.: 0165/272695 – 348-15 03 435 - Segreteria: 0165/272247.

Qualora il proprietario lo ritenga opportuno, può richiedere all'indirizzo e-mail sotto riportato, estratti della documentazione progettuale (formato .pdf), chiarimenti tecnici e quanto altro ritenuto utile per meglio comprendere l'interferenza dell'intervento con i beni di sua proprietà e, pertanto, soggetti ad occupazione.

Indirizzo di posta elettronica: n.cerise@regione.vda.it

5. *Osservazioni:* Qualunque portatore di interessi pubblici, privati e diffusi (ai sensi dell'art. 29 – comma 3 – della l.r. 11/1998 e successive modificazioni) può intervenire nel procedimento dell'amministrazione competente entro e non

**ASSESSORAT
DES OUVRAGES PUBLICS,
DE LA PROTECTION DES SOLS
ET DU LOGEMENT PUBLIC**

Communication d'engagement de la procédure prévue par la loi n° 241/1990 et par la loi régionale n° 19 du 6 août 2007, ainsi que de dépôt d'un projet définitif, au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste).

1. *Administration compétente:* Région autonome Vallée d'Aoste – Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public – Direction des ouvrages routiers.

2. *Objet:* engagement de la procédure relative aux travaux d'élargissement, de réaménagement et de modernisation de la route régionale n° 45 de la vallée d'Ayas (1^{re} tranche), entre le PK 0+300 et le PK 1+500, dans les communes de VERRÈS et de CHALLAND-SAINT-VICTOR, dont la proposition d'entente et l'avant-projet ont été approuvés par la délibération du Gouvernement régional n° 2636 du 12 août 2005. La réalisation des travaux en question implique la déclaration d'utilité publique et l'ouverture des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique au sens des lois en vigueur en la matière.

3. *Structure responsable:* la structure responsable de la procédure en cause est la Direction des ouvrages routiers de l'Assessorat des ouvrages publics, de la protection des sols et du logement public. Le géomètre Nello CERISE, instructeur technique, est coordonnateur du cycle des travaux.

4. *Bureau où les actes peuvent être consultés:* aux termes de l'art. 40 et des articles suivants de la LR n° 19/2007, les documents du projet peuvent être consultés dans les bureaux de la Direction des ouvrages routiers – 2/a, rue Promis, AOSTE – du lundi au vendredi, de 9 h à 14 h. Avant de se rendre dans lesdits bureaux, les personnes intéressées sont invitées à téléphoner, pendant les heures de bureaux, aux numéros 0165 272695, 348 15 03 435 ou 0165 272247 (secrétariat) pour que la présence du coordonnateur du cycle puisse être garantie.

Tout propriétaire qui l'estimerait opportun peut demander, en envoyant un courriel à l'adresse électronique ci-dessous, des extraits des documents du projet en format pdf, des éclaircissements techniques et toute autre explication utile pour mieux comprendre comment les travaux en cause interfèrent avec ses biens et pour quelles raisons ces derniers doivent être occupés.

Adresse électronique: n.cerise@regione.vda.it

5. *Remarques:* Aux termes du troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 11/1998 modifiée, les personnes faisant valoir des intérêts publics, privés ou diffus ont la faculté d'intervenir dans la procédure de l'administration compétente, dans

oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
delle opere stradali
Sandro GLAREY

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Decreto 3 febbraio 2011, n. 1.

Pronuncia di esproprio, a favore del comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ (AO), dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada regionale n. 46, completamento del marciapiede, completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrente Marmore e di completamento del consolidamento del versante in sponda destra orografica, in località Grand Moulin, in territorio del comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e contestuale determinazione dell'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della lr n. 11 in data 2 luglio 2004.

IL SINDACO

Omissis

decreta

1) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 02 luglio 2004, è pronunciata a favore del comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, C.F. 810043200731, l'espropriazione, dei terreni necessari all'esecuzione dei lavori di sistemazione della strada regionale n. 46, completamento del marciapiede, completamento delle opere di sistemazione idraulica del torrente Marmore e di completamento del consolidamento del versante in sponda destra orografica, in località Grand Moulin, in territorio del comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, determinando, come indicato appresso, la misura dell'indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte sotto riportate:

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ:

GARD Claudia Theresa,
n. Stati Uniti d'America (EE),
il 07/03/1926, per 1/1
C.F. GRD CDT 26C47 Z404R
Residente in: 3050 Fairfield Avenue, Bronx,
New-York (Stati Uniti d'America) Catasto Terreni
F. 17 – map. 813 (ex 177/b) di mq. 18 – prato irriguo; zona F
F. 17 – map. 177 di mq. 842 – prato irriguo; zona F
Catasto Fabbricati
F. 17 – map. 292 di mq. 47 – categoria C/3, classe unica;
zona F

un délai de rigueur de quinze jours à compter de la publication du présent avis.

Le directeur
des ouvrages routiers,
Sandro GLAREY

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ.

Arrête n° 1 du 3 février 2011,

portant expropriation, en faveur de la Commune D'ANTEY-SAINT-ANDRÉ, des terrains nécessaires aux travaux de réaménagement de la route régionale n° 46 et aux travaux d'achèvement du trottoir, du réaménagement hydraulique du Marmore et de la consolidation du versant situé sur la rive droite de celui-ci, à Grand-Moulin, dans la commune d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ, à la suite de l'inondation du mois d'octobre 2000, et fixation des indemnités provisoires d'expropriation y afférentes, au sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.

LE SYNDIC

Omissis

arrête

1) Aux termes de l'art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, les terrains indiqués ci-après et nécessaires aux travaux de réaménagement de la route régionale n° 46 et aux travaux d'achèvement du trottoir, du réaménagement hydraulique du Marmore et de la consolidation du versant situé sur la rive droite de celui-ci, à Grand-Moulin, dans la commune D'ANTEY-SAINT-ANDRÉ, à la suite de l'inondation du mois d'octobre 2000, sont expropriés en faveur de la Commune d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ (code fiscal 810043200731). Les indemnités provisoires d'expropriation à verser aux propriétaires sont fixées comme suit :

Commune d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ

F. 17 – map. 176/1 di mq. 9 – categoria C/2, classe unica;
zona F
F. 17 – map. 176/2 di mq. 21 – categoria C/2, classe unica;
zona F
F. 17 – map. 812 (ex 176/b) di mq. 4 – area urbana; zona F
F. 17 – map. 816 (ex 258/b) di mq. 5 – area urbana; zona F
F. 17 – map. 815 (ex 227/b) di mq. 8 – area urbana; zona F
Indennità base € 43.810,00
Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per 1/1
C.F. 80002270074
Con sede in 11100 Aosta (AO), P.zza Deffeyes, 1

Catasto terreni
F. 17 – map. 806 relitto stradale di mq. 105 ; zona F F. 17 –

2) ai sensi, dell'articolo 19 comma 3) e dell'art. 25 della L.R. n. 11 del 02 luglio 2004, l'estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta e notificato nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari dei terreni espropriati, unitamente alla dichiarazione dell'eventuale accettazione dell'indennità;

3) Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità, di cui all'art. 25 della L.R. n. 11 del 2 luglio 2004, la misura dell'indennità di espropria-zione si intende rifiutata;

4) l'esecuzione del presente decreto d'esproprio, ha luogo con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale d'immissione nel possesso dei beni espropriati, ai sensi dell'articolo 20, comma 1) della L.R. 2 luglio 2004, n. 11 "disciplina dell'espropria-zione per pubblica utilità in Valle d'Aosta";

5) ai sensi dell'articolo 20, comma 2) della L.R. 2 luglio 2004, n. 11, un avviso contenente l'indicazione dell'ora e del giorno in cui è prevista l'esecuzione del presente provvedimen-to, sarà notificato all'espropriato almeno sette giorni prima;

6) ai sensi dell'articolo 19, comma 2) della L.R. 02 luglio 2004, n. 11 il presente provvedimento dovrà essere regis-trato, e trascritto in termini d'urgenza presso i competenti uffici e volturato nei registri catastali a cura e spese del Com-mune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ;

7) Adempiute le suddette formalità, ai sensi dell'articolo 22, comma 3), della L.R. 02 luglio 2004, n. 11, tutti i diritti relativi, agli immobili espropriati, potranno essere fatti vale-re esclusivamente sull'indennità;

8) Avverso il presente decreto, può essere opposto ri-corso, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge.

Antey-Saint-André, 3 febbraio 2011.

Il Sindaco
Roberto BRUNOD

Comune di FÉNIS.

Decreto 16 febbraio 2011, n. 1.

Rettifica decreto di esproprio n. 02/2010 rep. n. 661 per costruzione di un piazzale in loc. Barche.

map. 807 relitto stradale di mq. 62 ; zona F F. 17 – map. 808 relitto stradale di mq. 28 ; zona F Indennità base € 1.950,00.

2) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 19 et de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, le présent arrêté est pu-blié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste et notifié aux propriétaires expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile, assorti de la déclaration relative à l'éventuelle accep-tation de l'indemnité proposée ;

3) Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, faute de réponse dans les 30 jours qui suivent la notifi-cation du présent arrêté, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est réputé non accepté ;

4) Aux termes du premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'ex-propriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste), lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-ver-bal de la consistance des biens expropriés et de leur prise de possession ;

5) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, un avis indiquant le jour et l'heure d'exécution du présent acte est notifié aux expropriés au moins sept jours auparavant ;

6) Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, le présent arrêté est enregistré et transcrit avec procédure d'urgence auprès des bureaux com-pétents et le transfert du droit de propriété des biens en cause est inscrit au cadastre par les soins et aux frais de l'Adminis-tration communale d'ANTEY-SAINT-ANDRÉ ;

7) Aux termes du troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004, à l'issue desdites formalités, les droits relatifs aux biens immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités y afférentes ;

8) Tout recours peut être introduit contre le présent ar-rêté auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Antey-Saint-André, le 3 février 2011.

Le syndic,
Roberto BRUNOD

Commune de FÉNIS.

Acte n° 1 du 16 février 2011,

rectifiant l'acte n° 02/2010, réf. n° 661, portant expro-priation en vue des travaux d'aménagement d'un parc de stationnement au hameau de Barche.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

omissis

decreta

Art. 1

La parziale rettifica del Decreto di Esproprio n. 02/2010 rep. n. 661 emesso in data 18 maggio 2010, in quanto è stata riscontrata un'incongruenza relativa alla ditta n. 2, e più precisamente:

CUIGNON Giovanni,
nato a NUS il 1 dicembre 1935 (Propr. 1/2)
C.F.: CGN GNN 35T17 F987J
MERIVOT Cesarina,
nata a FÉNIS il 27 dicembre 1928 (Propr. 1/6)
C.F.: MRV CRN 28T67 D537Y
CUIGNON Riccardo,
nato ad AOSTA il 25 maggio 1951 (Propr. 1/6)
C.F.: CGN RCR 51E25 A326C

Che è in realtà:

CUIGNON Giovanni,
nato a NUS il 1 dicembre 1935 (Propr. 1/2)
C.F.: CGN GNN 35T17 F987J
MERIVOT Cesarina,
nata a FÉNIS il 27 dicembre 1928 (Propr. 1/6)
C.F.: MRV CRN 28T67 D537Y
CUIGNON Riccardo,
nato ad AOSTA il 25 maggio 1951 (Propr. 1/6)

Art. 2.

La parziale rettifica del Decreto di Esproprio n. 02/2010 rep. n. 661 emesso in data 18 maggio 2010, in quanto è stato riscontrata un'incongruenza relativa alla ditta n. 3, e più precisamente:

DITTA IRREPERIBILE
Da espropriare: Comune di FÉNIS
Fg. 17 mapp. 1350 di mq. 7
Indennità €. 280,00

Che è in realtà:

VOYAT Maria Margherita,
nata a FÉNIS il 21 aprile 1901 (Propr. 1/1)
C.F. VYT MMR 01D61 D537Q
Da espropriare:

LE RESPONDABLE
DU BUREAU DES EXPROPRIATIONS

Omissis

décide

Art. 1^{er}

Ayant été constatée une incohérence en ce qui concerne le propriétaire n° 2, l'acte d'expropriation n° 02 du 18 mai 2010, réf. n° 661, est partiellement rectifié et les données en cause, à savoir:

CUIGNON Remo,
nato ad AOSTA il 12 marzo 1955 (Propr. 1/6)
C.F.: CGN RME 55C12 A326T
Da espropriare: Comune di FÉNIS
Fg. 17 mapp. 777 di mq. 47
Indennità €. 1.880,00
Fg. 17 mapp. 778 di mq. 124
Indennità €. 4.960,00

sont ainsi remplacées :

C.F.: CGN RCR 51E25 A326C
CUIGNON Remo,
nato ad AOSTA il 12 marzo 1955 (Propr. 1/6)
C.F.: CGN RME 55C12 A326T
Da espropriare:
Fg. 17 mapp. 778 di mq. 124
Indennità €. 4.960,00

Art. 2

Ayant été constatée une incohérence en ce qui concerne le propriétaire n° 3, l'acte d'expropriation n° 02 du 18 mai 2010, réf. n° 661, est partiellement rectifié et les données en cause, à savoir:

sont ainsi remplacées :

Comune di FÉNIS
Fg. 17 mapp. 1350 di mq. 7
Indennità €. 280,00

Art. 3

L'inserimento della seguente ditta:

REAN Onorina,
nata a SAINT MARCEL il 17 novembre 1908 (Propri. 1/1)
Da espropriare:
Comune di FÉNIS
Fg. 17 mapp. 777 di mq. 47
Indennità €. 1.880,00

Art. 4

La rettifica della nota di trascrizione con registro generale n. 6453, registro particolare n. 4659 e presentazione n. 33 del 07 giugno 2010.

Art. 5

Ai proprietari sarà notificato un invito del Responsabile del Procedimento a voler dichiarare nel termine di 30 giorni successivi dal ricevimento dello stesso, come stabilito dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, l'eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenere il pagamento delle stesse.

Art. 6

Il Dirigente o il responsabile dell'ufficio per le espropriazioni, non appena ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 5 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, come previsto dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 11/2004, dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di 15 giorni successivi.

Art. 7

Decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria di cui all'art. 25 della L.R. 11/2004, la misura dell'indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata.

Art. 8

L'esecuzione del Decreto di Esproprio avrà luogo con la redazione del verbale sullo Stato di Consistenza e del Verbale di Immissione nel Possesso dei beni espropriati.

Art. 9

Il Decreto di esproprio, a cura e a spese del Comune di FÉNIS, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l'Ufficio per la tenuta dei Registri Immobiliari e volturato nei registri catastali.

Art. 3

Le propriétaire ci-après est inséré :

Art. 4

La note de transcription est rectifiée comme suit : registre général n° 6453, registre particulier n° 4659 et présentation n° 33 du 7 juin 2010.

Art. 5

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le responsable de la procédure invite les propriétaires à déclarer, sous 30 jours, s'ils acceptent ou refusent l'indemnité proposée et s'ils entendent ou non céder volontairement leurs biens, et à réunir en temps utile la documentation nécessaire en vue du recouvrement de ladite indemnité.

Art. 6

Aux termes du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, le dirigeant ou le responsable du Bureau des expropriations pourvoit au paiement de l'indemnité d'expropriation dans les 15 jours qui suivent la réception de la communication visée à l'art. 5 du présent acte et de la documentation attestant la disponibilité pleine et entière des biens concernés.

Art. 7

Aux termes de l'art. 25 de la LR n° 11/2004, à défaut de réponse dans les 30 jours qui suivent la notification du présent acte, le montant de l'indemnité provisoire d'expropriation est considéré comme non accepté.

Art. 8

Lors de l'exécution du présent acte, il est dressé procès-verbal de la consistance des biens à exproprier et de la prise de possession de ceux-ci.

Art. 9

Le présent acte est enregistré, avec procédure d'urgence, et transcrit au service de la publicité foncière et le transfert du droit de propriété est inscrit au cadastre, aux frais et par les soins de la Commune de FÉNIS.

Art. 10

Dopo la trascrizione del Decreto di esproprio, tutti i Diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 11

Il presente Decreto verrà notificato al proprietario del bene espropriato nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disciplinato dall'art. 7 comma 2 della L.R. 11/2004.

Art. 12

Un estratto del presente decreto verrà trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione e all'Ufficio Regionale per le Espropriazioni.

Art. 13

Avverso il presente Decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge.

Fénis, 16 febbraio 2011.

Il Responsabile
dell'ufficio Espropriazioni
Leandro MARCOZ

Comune di PRÉ-SAINTE-DIDIER.

Deliberazione 15 febbraio 2011, n. 12.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. inerente integrazione alla classificazione della zona AC01 ed edificio isolato (F.11 - n. 398).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di prendere atto, per quanto concerne la classificazione dei fabbricati nella zona AC01 ed edificio isolato (F.11 - n.398), delle osservazioni formulate dalla Direzione Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (nota in data 24 gennaio 2011 prot. 782/TA - Allegato 1);

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 - comma 2 - della L.R. 11/98, la variante non sostanziale al P.R.G.C. inerente quanto sopra, adottata con deliberazione n°44 del 20.12.2010 e predisposta dal professionista incaricato – Arch. CAPRA Roberto di SARRE (AO) – che si compone

Art. 10

À compter de la date de transcription du présent acte, tous les droits relatifs aux biens expropriés sont reportés sur les indemnités d'expropriation.

Art. 11

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 11/2004, le présent acte est notifié aux propriétaires des biens expropriés dans les formes prévues pour les actes relevant de la procédure civile.

Art. 12

Dans les cinq jours qui suivent l'adoption du présent acte, un extrait de celui-ci est transmis au Bulletin officiel de la Région en vue de sa publication, ainsi qu'au bureau régional chargé des expropriations.

Art. 13

Tout recours peut être introduit contre le présent acte auprès du tribunal administratif régional dans les délais prévus par la loi.

Fait à Fénis, le 16 février 2011.

Le responsable
du bureau des expropriations,
Leandro MARCOZ

Commune de PRÉ-SAINTE-DIDIER.

Délibération n° 12 du 15 février 2011,

portant approbation de la variante non substantielle du PRGC en vigueur relative au classement de la zone AC01 et d'un bâtiment isolé (Feuille n° 11, parcelle n° 398).

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Il est pris acte des observations formulées par la Direction de l'urbanisme de l'Assessorat régional du territoire et de l'environnement dans sa lettre du 24 janvier 2011, réf. n° 782/TA, visée à l'annexe 1 de la présente délibération, au sujet du classement de la zone AC01 et d'un bâtiment isolé (Feuille n° 11, parcelle n° 398) ;

Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante non substantielle du PRGC en question, adoptée par la délibération du Conseil communal n° 44 du 20 décembre 2010, élaborée par l'architecte mandaté à cet effet, à savoir M. Roberto CAPRA de SARRE, et composée

degli elaborati di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- SCHEDA NC1 Ville di Verrand zona Ac01
- SCHEDA NC2 Ville di Verrand zona Ac01
- SCHEDA R1 Chenoz zona Eg

Di dare atto che la presente variante risulta coerente con il P.T.P.;

Di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C. di cui trattasi assumerà efficacia, ai sensi della legge, dalla data di pubblicazione dell'attuale deliberazione sul B.U.R.;

Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della variante non sostanziale, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica nei successivi 30 giorni;

Di dare che con il presente provvedimento viene approvata la sola "classificazione degli edifici" e che con successivo atto si provvederà alla riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A in quanto trattasi di procedura di variante sostanziale;

Di demandare agli uffici competenti ogni ulteriore incidenza per il perfezionamento del presente atto.

des pièces indiquées ci-dessous, qui font partie intégrante et substantielle de la présente délibération, est approuvée :

La variante en question n'est pas en contraste avec les dispositions du PTP.

La variante non substantielle du PRGC en cause déploie ses effets, aux termes de la loi, à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région.

La présente délibération, assortie des actes relatifs à la variante non substantielle en question, doit être transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme sous 30 jours.

La présente délibération approuve uniquement le classement des bâtiments ; la réduction du périmètre des zones territoriales de type A étant une procédure de variante substantielle, elle fera l'objet d'un acte ultérieur ;

Les bureaux compétents sont chargés de remplir toute autre obligation nécessaire aux fins de l'exécution de la présente délibération.